



Istituto Grandi Infrastrutture

**IL CODICE DEI CONTRATTI ED IL REGOLAMENTO
DOPO I DECRETI-LEGGE
(MAGGIO 2011 - MAGGIO 2012)**

aggiornato alla legge 18 maggio 2012, n. 62,
di conversione del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29,
recante *“Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, nonché modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249”*

a cura di Laura Savelli

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163)					
PARTE I - Principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice					
TITOLO I - Principi e disposizioni comuni					
Art. 1 Oggetto	co. 1-bis (nuovo)	Applicabilità del Codice ai contratti aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti cui si applica il d.lgs. n. 208/2011, attuativo della direttiva 2009/81/CE, e dei contratti esclusi indicati dall'art. 6 dello stesso decreto.	Decreto legislativo n. 208/2011 (appalti nel settore della difesa): art. 33, co. 1	15 gennaio 2012	Si applica alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 208/2011, e alle procedure e ai contratti senza pubblicazione di bandi e avvisi per i quali, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 208/2011, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 34, d.lgs. n. 208/2011).
Art. 2 Principi	co. 1-bis (nuovo)	Lottizzazione: favorire l'accesso delle PMI mediante suddivisione dell'appalto in lotti, ove possibile ed economicamente conveniente.	Decreto Salva-Italia: art. 44, co. 7, d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	
	Norma correlata	Lottizzazione: favorire l'accesso delle PMI mediante suddivisione dell'appalto in lotti, nel rispetto dell'art. 29 del Codice.	Statuto delle Imprese (legge n. 180/2011): art. 13, co. 2, lett. a)	15 novembre 2011	
	co. 1-ter (nuovo)	Grandi infrastrutture (comprese quelle strategiche): coinvolgimento delle PMI, anche nelle connesse opere integrative o compensative.	Decreto Salva-Italia: art. 44, co. 7, d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	
	Norma correlata	Grandi infrastrutture: favorire coinvolgimento delle PMI residenti nei territori di localizzazione dell'intervento, anche rispetto alle opere integrative o compensative.	Statuto delle Imprese (legge n. 180/2011): art. 13, co. 2, lett. d)	15 novembre 2011	
Art. 3 Definizioni	co. 11 Concessioni di lavori pubblici (modificato)	Nella definizione di concessione di lavori pubblici, è specificato che la gestione può anche riguardare, eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere direttamente connesse a quelle della concessione e da ricomprendere nella stessa.	Decreto Salva-Italia: art. 42, co. 2, lett. a), d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	Si applica ai contratti di concessione i cui bandi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto Salva-Italia (art. 42, co. 1, d.l. n. 201/2011).
	co. 15-bis.1 Contratto di disponibilità (nuovo)	Definizione del contratto di disponibilità: contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell'affidatario, la costruzione e messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Messa a disposizione: onere di assicurare costante fruibilità dell'opera, con garanzia di perfetta manutenzione e risoluzione di eventuali vizi, anche sopravvenuti.	Decreto Cresci-Italia: art. 44, co. 1, lett. a), d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012	24 gennaio 2012	Si applica anche alle infrastrutture strategiche. In tal caso, l'approvazione avviene secondo le procedure previste dagli artt. 165 e seguenti del Codice (art. 44, co. 7, d.l. n. 1/2012).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<i>(Segue)</i> Art. 3 Definizioni	co. 15-ter Contratti di partenariato pubblico privato (modificato)	Inclusione del contratto di disponibilità tra i contratti di partenariato pubblico-privato.	Decreto Cresci-Italia: art. 44, co. 1, lett. b), d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012	24 gennaio 2012	Si applica anche alle infrastrutture strategiche. In tal caso, l'approvazione avviene secondo le procedure previste dagli artt. 165 e seguenti del Codice (art. 44, co. 7, d.l. n. 1/2012).
	co. 34 Centrale di committenza Norma correlata	Nelle procedure di acquisto, le P.A. applicano parametri prezzo-qualità migliorativi di quelli eventualmente individuati in modo specifico nei bandi di gara pubblicati dalla Consip S.p.A.	Decreto Spending Review: art. 7, co. 1, d.l. n. 52/2012, in fase di conversione	9 maggio 2012	Per i bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto, la Consip può pubblicare sul sito internet i parametri applicabili. Le acquisizioni effettuate dalle P.A. tramite il ricorso ad una centrale di committenza, ai sensi dell'art. 3, co. 34, del Codice, rispettano in ogni caso i parametri del rapporto tra il prezzo e la qualità delle convenzioni stipulate da Consip, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488/1999, nonché i parametri individuati dal Decreto Spending Review (art. 7, co. 2 e 3, d.l. n. 52/2012).
Art. 6-bis Banca dati nazionale dei contratti pubblici (nuovo)		Istituzione della Banca dati nazionale presso AVCP, attraverso la quale dovrà essere effettuata la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali. Regole operative demandate a deliberazione AVCP. Scambio dati con banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, ex art. 13 della legge n. 196/2009, non soggetto a segreto d'ufficio.	Decreto Semplifica-Italia: art. 20, co. 1, lett. a), d.l. n. 5/2012, conv. nella legge n. 35/2012	10 febbraio 2012	Applicabile dal 1° gennaio 2013.
Art. 7 Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture	Norma correlata	Dati accessibili agli organi di controllo per la verifica di atti e contratti di acquisto di beni e servizi, stipulati a seguito di convenzione ex art. 26 della legge n. 488/1999. In caso di violazione dei parametri fissati dalla citata legge, contratto nullo, illecito disciplinare e responsabilità erariale.	Manovra Finanziaria - Luglio 2011 (d.l. n. 98/2011, conv. nella legge n. 111/2011): art. 11, co. 6 e 7	6 luglio 2011	
	Norma correlata	L'Osservatorio rende pubblici, attraverso il proprio portale, i dati e le informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti, con modalità che consentano la ricerca delle informazioni relative all'amministrazione aggiudicatrice, all'aggiudicatario e all'oggetto della fornitura. Tali dati sono comunicati semestralmente dall'Osservatorio al MEF e, per esso, a Consip S.p.A.	Decreto Spending Review: art. 8, d.l. n. 52/2012, in fase di conversione	9 maggio 2012	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<i>(Segue)</i> Art. 7 Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture	Norma correlata	Le P.A. e tutti i soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato sono tenuti a prevedere specifici vincoli per assicurare la raccolta e la comunicazione dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori, ai fini dell'inoltro all'AVCP, subordinando l'erogazione dei finanziamenti pubblici all'effettivo adempimento di tali obblighi di comunicazione.	Decreto Monitoraggio Investimenti: art. 1, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 229/2011	21 febbraio 2012	
	Norma correlata	Le P.A. e tutti i soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato rendono disponibili, con cadenza almeno semestrale, i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche (anche per il PPP), rilevati mediante propri sistemi informatizzati, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, presso la Ragioneria Generale dello Stato.	Decreto Monitoraggio Investimenti: art. 1, 2, 5, 6 e 9, d.lgs. n. 229/2011	21 febbraio 2012	Con decreto del MEF, da adottarsi entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 229/2011, sono stabiliti il dettaglio delle informazioni da comunicare e le modalità di trasmissione. Per i dati già comunicati all'Osservatorio, tale obbligo si intende adempiuto con la trasmissione all'AVCP (artt. 5 e 6, d.lgs. n. 229/2011).
Art. 11 Fasi delle procedure di affidamento	co. 10-bis, lett. b) (modificato)	Non si applica il termine di <i>stand-still</i> (35 giorni) per la stipulazione del contratto agli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico della P.A. (artt. 328 e 335, del d.P.R. n. 207/2010).	Decreto Spending Review: art. 11, d.l. n. 52/2012, in fase di conversione	9 maggio 2012	
TITOLO II - Contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice					
Art. 16 Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico (abrogato)		Abrogata la norma che esclude dall'applicazione del Codice i contratti nel settore della difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, destinati a fini specificamente militari.	Decreto legislativo n. 208/2011 (appalti nel settore della difesa): art. 33, co. 2	15 gennaio 2012	
Art. 17 Contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza (interamente riscritto)		Sostituito l'intero contenuto della norma, che introduce la deroga all'applicazione del Codice per i contratti con classifica di segretezza e per quelli la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza.	Decreto legislativo n. 208/2011 (appalti nel settore della difesa): art. 33, co. 3	15 gennaio 2012	Si applica alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 208/2011, e alle procedure e ai contratti senza pubblicazione di bandi e avvisi per i quali, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 208/2011, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 34, d.lgs. n. 208/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 26 Contratti di sponsorizzazione	co. 1 (modificato)	Spese dello sponsor superiori a 40 mila euro: si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor, nonché le norme sui requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.	Decreto Semplifica-Italia: art. 20, co. 1, lett. b), n. 1), conv. nella legge n. 35/2012	10 febbraio 2012	
	co. 2-bis (nuovo)	Sponsorizzazione lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali: applicabilità anche dell'art. 199-bis.	Decreto Semplifica-Italia: art. 20, co. 1, lett. b), n. 2), conv. nella legge n. 35/2012	10 febbraio 2012	
Art. 27 Principi relativi ai contratti esclusi	co. 1 (modificato)	Esclusi con riferimento all'ambito di applicazione oggettiva del Codice.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. a)	14 maggio 2011	
		L'affidamento dei contratti di finanziamento, comunque stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, deve essere preceduto da invito ad almeno 5 concorrenti.	Decreto Semplifica-Italia: art. 20, co. 1, lett. c), d.l. n. 5/2012, conv. nella legge n. 35/2012	10 febbraio 2012	
PARTE II - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari					
TITOLO I - Contratti di rilevanza comunitaria					
CAPO I - Ambito oggettivo e soggettivo					
Art. 28 Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria	co. 1 (modificato)	Nuove soglie comunitarie: 130 mila euro, per servizi e forniture affidati da amministrazioni aggiudicatrici centrali (lett. a); 200 mila euro, per servizi e forniture affidati da stazioni appaltanti diverse (lett. b); 5 milioni, per lavori (lett. c).	Regolamento CE n. 1251/2011: art. 2, che modifica gli artt. 7; 8, co. 1; 56; 63, par. 1, co. 1; 67, par. 1, della direttiva 2004/18/CE	1° gennaio 2012	Applicabile dal 1° gennaio 2012.
Art. 32 Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori	co. 1, lett. e) (modificato)	Nuove soglie comunitarie: 200 mila euro, per appalti di servizi affidati da soggetti privati, connessi ad un appalto di lavori, e per i quali sia previsto un contributo che superi il 50% dell'importo dei servizi.	Regolamento CE n. 1251/2011: art. 2, che modifica gli artt. 7; 8, co. 1; 56; 63, par. 1, co. 1; 67, par. 1, della direttiva 2004/18/CE	1° gennaio 2012	Applicabile dal 1° gennaio 2012.
Art. 33 Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza	co. 3-bis (nuovo)	Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti nello stesso territorio provinciale affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, se esistenti, o costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi.	Decreto Salva-Italia: art. 23, co. 4, d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	Si applica alle gare bandite dopo il 31 marzo 2012 (art. 23, co. 5, d.l. n. 201/2011).
CAPO II - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento					

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 34 Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici	Norma correlata	ATI, consorzi e reti di impresa: favorire aggregazioni delle PMI.	Statuto delle Imprese (legge n. 180/2011): art. 13, co. 2, lett. b)	15 novembre 2011	
Art. 38 Requisiti di ordine generale	co. 1, lett. b) (modificato)	Dichiarazione su inesistenza di provvedimenti antimafia resa da tutti i soci s.n.c. e, in caso di società diverse da s.n.c. e s.r.l., anche dal socio unico, o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.1) modificato dalla	14 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
		La legge di conversione n. 106/2011 ha specificato che l'espressione socio unico è da intendersi riferita alla persona fisica.	Legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	
	co. 1, lett. c) (modificato)	Dichiarazione su inesistenza di sentenze di condanna resa da tutti i soci di s.n.c. e, in caso di società diverse da s.n.c. e s.r.l., anche dal socio unico, o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.2) modificato dalla	14 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
		La legge di conversione n. 106/2011 ha specificato che l'espressione socio unico è da intendersi riferita alla persona fisica.	Legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	
	co. 1, lett. c) (modificato)	Riduzione da 3 ad 1 anno per cessati dalla carica.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.2)	14 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria	
<p>(Segue)</p> <p>Art. 38</p> <p>Requisiti di ordine generale</p>	co. 1, lett. c) (modificato)	Nessuna dichiarazione in caso di reati depenalizzati o estinti, riabilitazione e revoca della condanna.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.2)	14 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).	
	co. 1, lett. d) (modificato)	Divieto di intestazione fiduciaria: esclusione di 1 anno dalle gare decorrente dall'accertamento definitivo della violazione.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.3)	14 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).	
	co. 1, lett. e) (modificato)	Norme in materia di sicurezza e obblighi derivanti dai rapporti di lavoro: richiesta la gravità della violazione, oltre al suo accertamento definitivo.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.4)	modificato dalla	14 maggio 2011 - 12 luglio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 1, lett. e) (non convertito)	La legge di conversione n. 106/2011 ha soppresso la connotazione di gravità della violazione e del suo accertamento definitivo.	Legge di conversione n. 106/2011		13 luglio 2011	
	co. 1, lett. g) (modificato)	Obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse: richiesta gravità della violazione.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.5)		14 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 1, lett. h) (modificato)	Esclusione del concorrente se risulta iscrizione nel casellario AVCP per falsa dichiarazione resa in sede di gara.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.6)		14 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<p>(Segue)</p> <p>Art. 38</p> <p>Requisiti di ordine generale</p>	co. 1, lett. l) (modificato)	Disabili: esclusione del concorrente se non in regola con norme della legge n. 68/1999. Prima della modifica, era richiesta solamente la certificazione di cui all'art. 17 della citata legge.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.7)	14 maggio 2011 - 12 luglio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 1, lett. l) (non convertito)	La legge di conversione n. 106/2011 ha soppresso la modifica relativa alla regolarità del concorrente rispetto alle norme della legge n. 68/1999.	abrogato dalla Legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	
	co. 1, lett. m-bis) (modificato)	Esclusione del concorrente se risulta iscrizione nel casellario AVCP per falsa dichiarazione resa in sede di qualificazione SOA.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.8)	14 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 1, lett. m-ter) (modificato)	Mancata denuncia da parte dell'estorto e del concusso all'autorità giudiziaria: eliminato il riferimento all'eventuale assenza nei confronti del concorrente di procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa prevista dalla normativa antimafia. La mancata denuncia deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la pubblicazione del bando. Prima della modifica, il periodo di riferimento era di 3 anni.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.9)	14 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 1-bis (modificato)	Per imprese sottoposte a sequestro o confisca, limitazione delle cause di esclusione al periodo precedente all'affidamento dell'impresa ad un custode o ad un amministratore giudiziario.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 2)	14 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<p>(Segue)</p> <p>Art. 38</p> <p>Requisiti di ordine generale</p>	co. 1-ter (nuovo)	False dichiarazioni in sede di gara: segnalazione della stazione appaltante all'AVCP la quale, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, dispone l'iscrizione nel casellario e la sospensione per 1 anno dalle gare.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 3)	14 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 1-ter (modificato)	Il periodo di sospensione dalle gare viene ridotto da 1 anno a "fino ad 1 anno", secondo valutazione dell'AVCP in merito alla sussistenza di dolo o colpa grave.	Decreto Semplifica-Italia: art. 20, co. 1, lett. d), d.l. n. 5/2012, conv. nella legge n. 35/2012	10 febbraio 2012	
	co. 2 (modificato)	Non più richiesta dichiarazione del concorrente in caso di reati depenalizzati o estinti, riabilitazione e revoca della condanna (art. 38, co. 1, lett. c).	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 4)	14 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 2 (modificato)	Norme in materia di sicurezza e obblighi derivanti dai rapporti di lavoro (art. 38, co. 1, lett. e): definizione della gravità della violazione, mediante richiamo all'art. 14, co. 1, d.lgs. n. 81/2009 (impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro).	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. dalla legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 4)	14 maggio 2011 - 12 luglio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 2 (non convertito)	La legge n. 106/2011 ha soppresso la modifica relativa alla definizione della gravità della violazione delle norme sulla sicurezza e degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro.	abrogato dalla Legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	
	co. 2 (modificato)	Violazione degli obblighi fiscali (art. 38, co. 1, lett. g): grave se l'omesso pagamento è superiore all'importo fissato dall'art. 48-bis, co. 1 e 2-bis, d.P.R. n. 602/1973 (10 mila euro).	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 4)	14 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 38 Requisiti di ordine generale <i>(Segue)</i>	co. 2 (modificato)	Violazioni gravi definitivamente accertate (art. 38, co. 1, lett. g): quelle relative all'obbligo di pagamento dei debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.	Decreto Semplificazione Fiscale: art. 1, co. 5, d.l. n. 16/2012, conv. nella legge n. 44/2012	2 marzo 2012	Sono fatti salvi i comportamenti già adottati dalle stazioni appaltanti alla data di entrata in vigore del decreto (art. 1, co. 6, d.l. n. 16/2012).
	co. 2 (modificato)	DURC (art. 38, co. 1, lett. i): si intendono gravi le violazioni ostantive al suo rilascio. Il possesso dei requisiti prescritti per il rilascio del DURC deve essere dimostrato anche dagli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 4)	14 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	Norma correlata	DURC: autodichiarabile per servizi e forniture fino a 20 mila euro. Si tratta di un caso legislativamente previsto, al quale non si applica la nuova regola in base alla quale le certificazioni rilasciate dalla P.A. debbono essere autodichiarate dai concorrenti (art. 15, legge n. 183/2011).	Art. 4, co. 14-bis, introdotto dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Cfr. Circolari Ministero Lavoro e Politiche Sociali del 16 gennaio 2012 e INAIL del 26 gennaio 2012. Circolare INAIL: a partire dal 13 febbraio 2012, la richiesta del DURC potrà essere effettuata esclusivamente dalle stazioni appaltanti.
	co. 2 (modificato)	Situazioni di controllo (art. 38, co. 1, lett. m-quater): il concorrente deve dichiarare anche di essere, o no, a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovano in tali situazioni.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 4)	14 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	Norma correlata	Requisiti di idoneità: possibile autocertificazione per le PMI. Certificati non richiesti, se in possesso della P.A. Divieto di chiedere documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal Codice.	Statuto delle Imprese (legge n. 180/2011): art. 13, co. 4	15 novembre 2011	
	Norma correlata	Certificazioni rilasciate dalla P.A.: utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Recano dicitura: <i>"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della P.A. o ai privati gestori di pubblici servizi"</i> . Nei rapporti con la stazione appaltante, i certificati sono sostituiti con le autodichiarazioni e le informazioni in essi contenute sono acquisite d'ufficio dalla P.A.	Legge di Stabilità 2012 (legge n. 183/2011): art. 15, che modifica artt. 40, 41, 43, co. 1, 44-bis, 72 e 74, co. 2, d.P.R. n. 445/2000	1° gennaio 2012	Cfr. Direttiva n. 14/2012 del Ministero P.A.; Circolari Ministero Lavoro e Politiche Sociali del 16 gennaio 2012 e INAIL del 26 gennaio 2012.
Art. 40 Qualificazione per eseguire lavori pubblici	co. 3, lett. a) (modificato)	Certificazione di qualità: i soggetti accreditati al rilascio devono inserire le certificazioni nell'elenco ufficiale istituito presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. c), n. 1)	14 maggio 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<i>(Segue)</i> Art. 40 Qualificazione per eseguire lavori pubblici	co. 4 (modificato)	Tariffe SOA: nel Regolamento n. 207/2010 sono definiti i criteri di determinazione, ferma restando l'inderogabilità dei minimi tariffari.	Art. 4, co. 2, lett. c), n. 1-bis), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
	co. 9-quater (nuovo)	False dichiarazioni in sede di qualificazione: segnalazione della SOA all'AVCP la quale, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, dispone l'iscrizione nel casellario e la sospensione per 1 anno dalle gare.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. c), n. 2)	14 maggio 2011	
Art. 42 Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi	co. 3-bis (nuovo)	Banca dati nazionale AVCP: la stazione appaltante deve inserire le certificazioni attestanti le prestazioni degli ultimi 3 anni, rese da fornitori e prestatori di servizi, entro 30 gg. dal rilascio. Per l'inserimento, è previsto l'utilizzo di modelli predisposti dall'AVCP e pubblicati sul sito. In caso di inadempimento della stazione appaltante, si applicano le sanzioni di cui all'art. 6, co. 11.	Art. 4, co. 2, lett. c-bis), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
	co. 3-bis (modificato)	Modifica dei riferimenti normativi relativi alla Banca dati nazionale AVCP: l'art. 62-bis del d.lgs. n. 82/2005 è sostituito dal nuovo art. 6-bis del Codice.	Decreto Semplifica-Italia: art. 20, co. 1, lett. e), d.l. n. 5/2012, conv. nella legge n. 35/2012	10 febbraio 2012	
	Norma correlata	Divieto di richiedere requisiti sproporzionati rispetto al valore di beni e servizi.	Statuto delle Imprese (legge n. 180/2011): art. 13, co. 5	15 novembre 2011	
Art. 46 Documenti e informazioni complementari	rubrica (modificata)	Inserimento nella rubrica del riferimento alla tassatività delle cause di esclusione.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. d), n. 1)	14 maggio 2011	
	co. 1-bis (nuovo)	Tassatività delle cause di esclusione: solo per inadempimenti legislativi, incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali e non integrità del plico. Nullità delle prescrizioni di gara diverse.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. d), n. 2)	14 maggio 2011	
	co. 1-bis (norma transitoria)	La legge n. 106/2011 ha introdotto la norma transitoria relativa al comma 1-bis.	Art. 4, co. 3, introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti.

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 48 Controllo sul possesso dei requisiti	co. 1 (modificato)	Controllo a campione: verifica dei requisiti di qualificazione SOA attraverso il Casellario AVCP (lavori), il sito MIT (infrastrutture strategiche) e la Banca dati nazionale AVCP (servizi e forniture).	Art. 4, co. 2, lett. e), modificato dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Per servizi e forniture, la norma si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo il 30° giorno dalla pubblicazione del modello di cui all'art. 42, co. 3-bis, da parte dell'AVCP e, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti sono stati inviati dopo il 30° giorno dalla pubblicazione del predetto modello (art. 4, co. 3-bis, d.l. n. 70/2011).
		Sostituzione dei riferimenti normativi relativi alla Banca dati nazionale AVCP: l'art. 62-bis del d.lgs. n. 82/2005 è sostituito dal nuovo art. 6-bis del Codice.	Decreto Semplifica-Italia: art. 20, co. 1, lett. f), d.l. n. 5/2012, conv. nella legge n. 35/2012	10 febbraio 2012	
	co. 2-bis (nuovo)	Le stazioni appaltanti inseriscono nella Banca dati nazionale AVCP la documentazione comprovante i requisiti speciali richiesti durante il controllo a campione.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. e) non convertito dalla	14 maggio 2011	
	co. 2-bis (non convertito)	La legge di conversione n. 106/2011 ha soppresso la modifica sull'inserimento della documentazione dei requisiti speciali nella Banca dati nazionale AVCP.	Legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	
	co. 2-ter (nuovo)	Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti speciali mediante la Banca dati nazionale AVCP, se la documentazione è disponibile.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. e) non convertito dalla	14 maggio 2011	
	co. 2-ter (non convertito)	La legge di conversione n. 106/2011 ha soppresso la modifica relativa alla verifica del possesso dei requisiti speciali con la Banca dati nazionale AVCP.	Legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	
	Norma correlata	Controllo requisiti: in caso di PMI, da effettuarsi solo su aggiudicataria. In caso di mancata prova dei requisiti da parte dell'impresa, si applicano le sanzioni previste dalla legge n. 246/2005 e la sospensione di 1 anno dalle gare.	Statuto delle Imprese (legge n. 180/2011): art. 13, co. 4	15 novembre 2011	
	Norma correlata	Requisiti di idoneità: possibile autocertificazione per le PMI. Certificati non richiesti, se in possesso della P.A. Divieto di chiedere documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal Codice.	Statuto delle Imprese (legge n. 180/2011): art. 13, co. 4	15 novembre 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<i>(Segue)</i> Art. 48 Controllo sul possesso dei requisiti	Norma correlata	Certificazioni rilasciate dalla P.A.: utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Recano dicitura: <i>“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della P.A. o ai privati gestori di pubblici servizi”</i> . Nei rapporti con la stazione appaltante, i certificati sono sostituiti con le autodichiarazioni e le informazioni in essi contenute sono acquisite d’ufficio dalla P.A.	Legge di Stabilità 2012 (legge n. 183/2011): art. 15, che modifica artt. 40, 41, 43, co. 1, 44-bis, 72 e 74, co. 2, d.P.R. n. 445/2000	1° gennaio 2012	Cfr. Direttiva n. 14/2012 del Ministero P.A.; Circolari Ministero Lavoro e Politiche Sociali del 16 gennaio 2012 e INAIL del 26 gennaio 2012.
Art. 49 Avvalimento	co. 2, lett. c) (modificato)	Nella documentazione dell’impresa ausiliata, deve essere inclusa anche la dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria, che attesti il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse prestate.	Art. 4, co. 2, lett. e-bis), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
CAPO III - Oggetto del contratto, procedure di scelta del contraente e selezione delle offerte					
SEZIONE I - Oggetto del contratto e procedure di scelta del contraente					
Art. 55 Procedure aperte e ristrette	co. 6 (modificato)	Solo per il caso dei lavori, sono invitati tutti i soggetti richiedenti, in possesso dei requisiti di qualificazione.	Art. 4, co. 2, lett. e-ter), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
Art. 56 Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara	co. 1, lett. a) (modificato)	Eliminazione limite 1 milione di euro per procedure negoziate con bando, da svolgersi a seguito di presentazione di offerte irregolari o inammissibili.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. f)	14 maggio 2011	
Art. 57 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	co. 2, lett. a) (modificato)	Eliminazione limite 1 milione di euro per procedure negoziate senza bando, da svolgersi a seguito di gara deserta.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. g)	14 maggio 2011	
Art. 58 Dialogo competitivo	co. 18-bis (nuovo)	Si rinvia al Regolamento n. 207/2010 per le ulteriori modalità attuative del dialogo competitivo.	Decreto Cresci-Italia: art. 46, d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012	24 gennaio 2012	
Art. 62 Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo - Forcella	co. 1 (modificato)	Forcella estesa anche a servizi e forniture.	Art. 4, co. 2, lett. g-bis), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
SEZIONE II - Bandi, avvisi e inviti					
Art. 64 Bando di gara	co. 4-bis (nuovo)	Bandi-tipo: l'AVCP predispose i modelli dei bandi, previo parere del MIT e delle categorie professionali, nel rispetto della tassatività delle cause di esclusione (art. 46, co. 1-bis). Possibile deroga della stazione appaltante nella determina a contrarre.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. h)	14 maggio 2011	
SEZIONE III - Termini di presentazione delle richieste di invito e delle offerte e loro contenuto					
Art. 74 Forma e contenuto delle offerte	co. 2-bis (nuovo)	Per le offerte, le stazioni appaltanti richiedono l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva da esse predisposti in base a modelli standard definiti con decreto del MIT, previa consultazione dell'AVCP. Per requisiti generali (lavori, servizi e forniture) e per requisiti speciali (solo per servizi e forniture, nonché per lavori inferiori a 150.000 euro).	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. i)	14 maggio 2011	
SEZIONE V - Criteri di selezione delle offerte e di verifica delle offerte anormalmente basse					
Art. 81 Criteri per la scelta dell'offerta migliore	co. 3-bis (nuovo)	Costo del lavoro: l'offerta migliore è determinata al netto delle spese del costo del personale.	Art. 4, co. 2, lett. i-bis), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 3-bis (abrogato)	Abrogazione del co. 3-bis, introdotto dal Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011). L'incidenza del costo del lavoro resta comunque disciplinata dall'art. 86, co. 3-bis e 3-ter; art. 87, co. 3 e 4; 89, co. 3, del Codice; art. 36, legge n. 300/1970; artt. 26, co. 5 e 6; 27, d.lgs. n. 81/2008.	Decreto Salva-Italia: art. 44, co. 1 e 2, d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	
Art. 87 Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse	co. 2, lett. g) (abrogato)	Le giustificazioni non possono più riguardare il costo del lavoro, come determinato periodicamente dalle tabelle del Ministero del Lavoro.	Art. 4, co. 2, lett. i-ter), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
CAPO IV - Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria					
SEZIONE I - Progettazione interna ed esterna, livelli della progettazione					

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 91 Procedure di affidamento	co. 1 (modificato)	Per l'affidamento degli incarichi di progettazione, aumento del limite da 100 mila euro alle soglie comunitarie di cui all'art. 28, co. 1, lett. a) e b): 125 mila euro (se aggiudicati dalle amministrazioni centrali) e 193 mila euro (se aggiudicati da stazioni appaltanti diverse).	Statuto delle Imprese (legge n. 180/2011): art. 12	15 novembre 2011 - 5 dicembre 2011	
		Abrogazione dell'art. 12 dello Statuto delle Imprese: ripristino del limite originario di 100 mila euro.	Decreto Salva-Italia: art. 44, co. 5, d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	
Art. 93 Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori	co. 2 (modificato)	Possibile omissione di uno dei primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi del livello omissso e siano garantiti la qualità dell'opera, la rispondenza alle finalità, la conformità alle norme ambientali e urbanistiche e il soddisfacimento dei requisiti essenziali.	Decreto Cresci-Italia: art. 52, co. 1, lett. a), d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012	24 gennaio 2012	
	Norma correlata	Con decreto del Ministero competente, di concerto con MIT e MEF, sono individuate le autorizzazioni di spesa relative al finanziamento di opere pubbliche che, in sede di predisposizione del ddl di bilancio, sono ripartite tra spese per la progettazione e per la realizzazione. Tali risorse sono considerate come facenti parte di due fondi distinti (Fondo progetti e Fondo opere) ed il loro ammontare (distinto per ogni Ministero) è indicato in un allegato al ddl di bilancio e al Rendiconto generale dello Stato. L'opera è ammessa al finanziamento a valere sul Fondo progetti a seguito dell'esito positivo della valutazione degli studi di fattibilità o dell'approvazione del progetto preliminare. L'opera è ammessa a valere sul Fondo opere dopo l'approvazione della progettazione definitiva.	Decreto Monitoraggio Investimenti: art. 10, co. 4, d.lgs. n. 229/2011	21 febbraio 2012	
	Norma correlata	Con D.P.C.M., da adottare previo parere del CIPE e sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, su proposta del MEF e del MIT, sono stabiliti i criteri per la definizione di un sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione delle opere nei tempi previsti. Sono definite anche le procedure e le modalità di definanziamento automatico in caso di mancato avvio dell'opera. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le P.A. hanno l'obbligo di verificare l'utilizzo dei finanziamenti e di comunicarne l'esito al MEF.	Decreto Monitoraggio Investimenti: art. 4, d.lgs. n. 229/2011	21 febbraio 2012	
SEZIONE II - Procedimento di approvazione dei progetti ed effetti ai fini urbanistici ed espropriativi					

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 97 Procedimento di approvazione dei progetti	co. 1-bis (nuovo)	Approvazione del progetto: rispetto alla modifica apportata all'art. 93, co. 2, la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre ad approvazione un livello progettuale di maggior dettaglio.	Decreto Cresci-Italia: art. 52, co. 1, lett. b), d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012	24 gennaio 2012	
SEZIONE III - Concorsi di progettazione					
Art. 99 Ambito di applicazione e oggetto	co. 1 (modificato)	Nuove soglie comunitarie: 130 mila euro, per concorsi indetti da amministrazioni aggiudicatrici centrali (lett. a); 200 mila euro, per concorsi indetti da stazioni appaltanti diverse (lett. b e c).	Regolamento CE n. 1251/2011: art. 2, che modifica gli artt. 7; 8, co. 1; 56; 63, par. 1, co. 1; 67, par. 1, della direttiva 2004/18/CE	1° gennaio 2012	Applicabile dal 1° gennaio 2012.
SEZIONE IV - Garanzie e verifiche della progettazione					
Art. 112-bis Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro (nuovo)		Per lavori superiori a 20 milioni di euro, da affidarsi con procedura ristretta ex art. 55, co. 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta una consultazione preliminare, in contraddittorio tra le parti.	Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011): art. 44, co. 8, lett. a)	6 dicembre 2011	Si applica alle procedure i cui bandi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto Salva-Italia (art. 42, co. 9, d.l. n. 201/2011).
CAPO V - Principi relativi all'esecuzione del contratto					
Art. 117 Cessione dei crediti derivanti dal contratto	Norma correlata	Introdotta l'obbligo per le regioni e gli enti locali di certificare i crediti certi, liquidi ed esigibili, su istanza dell'impresa. Certificazione da rilasciare entro 60 gg. dalla data di ricezione dell'istanza, anche per consentire cessione dei crediti. Scaduto il termine, il creditore presenta nuova istanza alla Ragioneria territoriale dello Stato, che nomina commissario ad acta. La certificazione non può essere rilasciata, a pena di nullità, dagli enti locali commissariati e dalle regioni sottoposte a piani di rientro dai deficit sanitari.	Legge di Stabilità 2012 (legge n. 183/2011): art. 13, co. 1, che modifica art. 9, co. 3-bis e 3-ter, d.l. n. 185/2008, conv. nella legge n. 2/2009	1° gennaio 2012	Con decreto del MEF, da adottarsi entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 229/2011, sono disciplinate le modalità di attuazione dell'art. 9, co. 3-bis, d.l. n. 185/2009, conv. nella legge n. 2/2009. Nel frattempo, restano valide le certificazioni prodotte in applicazione del D.M. 19 maggio 2009 (art. 13, co. 2, legge n. 183/2011).
	Norma correlata	Accanto alla cessione pro soluto, viene introdotta la cessione pro solvendo dei crediti delle imprese alle banche. Si applica anche alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali.	Decreto Semplificazione Fiscale: art. 12, co. 11-quater e 11-quinquies, d.l. n. 16/2012, conv. nella legge n. 44/2012, che modifica l'art. 9, co. 3-bis e 3-ter, d.l. n. 185/2008, conv. nella legge n. 2/2009	29 aprile 2012	
	Norma correlata	Le P.A. sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso compensazione, cessione crediti o specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria.	Art. 35, co. 3-bis, introdotta dalla legge n. 27/2012, di conversione del Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012)	25 marzo 2012	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 118 Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro	Norma correlata	White-list: istituzione di elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, presso ogni prefettura, cui possono rivolgersi appaltatori e subappaltatori.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 13	14 maggio 2011	Modalità operative demandate a D.P.C.M. da adottare entro 60 gg. dall'entrata in vigore del Decreto-Sviluppo.
	Norma correlata	PMI: evidenziare le possibilità di subappalto. Subappaltatori: pagamento diretto da parte della stazione appaltante, con bonifico riportante l'indicazione della motivazione.	Statuto delle Imprese (legge n. 180/2011): art. 13, co. 2, lett. a)	15 novembre 2011	
TITOLO II - Contratti sotto soglia comunitaria					
Art. 122 Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia	co. 7 (modificato)	Riscritta la norma relativa all'affidamento dei lavori sotto soglia. Fino ad 1 milione di euro, procedura negoziata ex art. 57, co. 6. Lavori superiori a 500 mila euro: invito a 10 soggetti. Lavori inferiori a 500 mila euro: invito a 5 soggetti.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. l), n. 1) modificato dalla	14 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
		Nelle procedure negoziate per l'affidamento di lavori sotto soglia, categoria prevalente subappaltabile fino al 20%.	Legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 7-bis (abrogato)	Abrogata la norma che disciplina l'affidamento dei lavori sotto soglia, in quanto sostituita dal nuovo comma 7.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. l), n. 2)	14 maggio 2011	
Art. 123 Procedura ristretta semplificata	co. 1 (modificato)	Innalzamento limite da 1 milione ad 1 milione e 500 mila euro.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. m)	14 maggio 2011	Si applica a partire dalla pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco annuale per l'anno 2012 (art. 4, co. 4, d.l. n. 70/2011).
Art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia	co. 9 (modificato)	Nuove soglie comunitarie: 130 mila euro, per servizi e forniture in economia affidati da amministrazioni aggiudicatrici centrali; 200 mila euro, per servizi e forniture in economia affidati da stazioni appaltanti diverse.	Regolamento CE n. 1251/2011: art. 2, che modifica gli artt. 7; 8, co. 1; 56; 63, par. 1, co. 1; 67, par. 1, della direttiva 2004/18/CE	1° gennaio 2012	Applicabile dal 1° gennaio 2012.
	co. 11 (modificato)	Per servizi e forniture, previsto l'innalzamento del limite da 20 a 40 mila euro. Importo superiore a 40 mila euro: trattativa privata con 5 soggetti. Importo inferiore a 40 mila euro: affidamento diretto del RUP.	Art. 4, co. 2, lett. m-bis), introdotta dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
TITOLO III - Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici					

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
CAPO I - Programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori					
Art. 128 Programmazione dei lavori pubblici	co. 6 (modificato)	Elenco annuale: per lavori inferiori ad 1 milione di euro, è richiesta la previa approvazione dello studio di fattibilità. Per lavori superiori ad 1 milione di euro, almeno l'approvazione del progetto preliminare.	Decreto Cresci-Italia: art. 52, co. 1, lett. c), d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012	24 gennaio 2012	
	Norma correlata	Nuovi schemi-tipo per redazione programma triennale, aggiornamenti annuali ed elenco annuale.	Decreto MIT 11 novembre 2011 (sostituisce D.M. 9 giugno 2005)	6 marzo 2012 (pubblicato G.U.)	Si applicano al programma triennale 2013/2015 (art. 7, co. 3, decreto MIT).
	Norma correlata	Il programma deve essere incluso nel Documento pluriennale di pianificazione, che ogni Ministero predisporre con cadenza triennale e trasmettere al CIPE entro il 31 ottobre dell'anno antecedente il triennio di riferimento (art. 2). Il Documento contiene valutazione ex ante dei fabbisogni infrastrutturali e delle singole opere (art. 3), con relativa selezione (art. 4), nonché valutazione ex post degli interventi individuati (art. 5). Entro il 31 dicembre di ogni anno, ogni Ministero invia al CIPE una relazione sullo stato di attuazione del Documento pluriennale di pianificazione (art. 2).	Decreto Valutazione Investimenti: artt. 1-10, d.lgs. n. 228/2011	21 febbraio 2012	Il Documento pluriennale di pianificazione è redatto secondo le linee guida e lo schema-tipo, adottati con D.P.C.M., da emanarsi entro 60 gg. dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 228/2011 (art. 8, d.lgs. n. 228/2011).
Art. 132 Varianti in corso d'opera	co. 3 (modificato)	Riduzione copertura: somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. n)	14 maggio 2011	Fino al 5 dicembre 2011, non è stata prevista una norma transitoria e, quindi, la modifica ha interessato anche i contratti in corso alla data del 13 maggio 2011.
	co. 3 (norma transitoria)	Introduzione della norma transitoria relativa alla modifica del comma 3.	Decreto Salva-Italia: art. 44, co. 3, d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	Si applica ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011). Ai contratti già stipulati alla medesima data continua ad applicarsi l'art. 132, co. 3, nel testo previgente. Ai fini del calcolo dell'eventuale superamento del limite, non sono considerati gli importi relativi a varianti già approvate alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Art. 133 Termini di adeguamento, penali, adeguamenti dei prezzi	co. 4 e 5 (modificati)	Caro-materiali: compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente l'alea del 10%.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. o)	14 maggio 2011	Si applica a partire dal D.M. di rilevazione delle variazioni percentuali per l'anno 2011, da adottarsi entro il 31 marzo 2012, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011. Restano ferme la precedente disciplina per il calcolo delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti al 2011 e le rilevazioni effettuate con i precedenti D.M. (art. 4, co. 5, d.l. n. 70/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<i>(Segue)</i> Art. 133 Termini di adeguamento, penali, adeguamenti dei prezzi	co. 4, 5 e 6 Norma correlata	Aumento prezzi 5 materiali nel 2011 rispetto al 2010: ferro-acciaio tondo per cemento armato (10,98%); rete elettrosaldata (10,82%); fili di rame conduttori (10,27%); profilati in rame per latteniera e lastre (13,69%); bitume (12,31%). Previste compensazioni per materiali da costruzione impiegati in lavorazioni contabilizzate nel 2011.	Decreto MIT 3 maggio 2012	17 maggio 2012 (pubblicato in G.U.)	
Art. 135 Risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione	co. 1 (modificato)	Introduzione dell'usura e del riciclaggio nell'elenco dei reati per i quali la sentenza di condanna passata in giudicato determina la risoluzione del contratto.	Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della crisi da sovraindebitamento): art. 5	29 febbraio 2012	
Art. 140 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto	rubrica (modificata)	Soppressione nella rubrica del riferimento al grave inadempimento dell'esecutore, per assorbimento della fattispecie nell'art. 136 del Codice citato nel nuovo testo della norma.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. p), n. 1)	14 maggio 2011	
	co. 1 (modificato)	Subentro: anche per risoluzione determinata da reati accertati e da decadenza attestato SOA (artt. 135 e 136). Non più necessaria previsione nel bando.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. p), n. 2)	14 maggio 2011	
		Subentro: anche per liquidazione coatta, concordato preventivo e recesso contrattuale per informativa prefettizia ex art. 11, co. 3, d.P.R. n. 252/1998.	Decreto Salva-Italia: art. 44, co. 6, d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	
CAPO II - Concessioni di lavori pubblici					
SEZIONE I - Disposizioni generali					
Art. 143 Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici	co. 1 (modificato)	Oggetto della concessione: comprende la gestione funzionale ed economica eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte già realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione.	Decreto Salva-Italia: art. 42, co. 2, lett. b), d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	Si applica ai contratti di concessione i cui bandi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto Salva-Italia (art. 42, co. 3, d.l. n. 201/2011).
	co. 4 (modificato)	Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, nonché eventualmente la gestione funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di opere già realizzate.	Decreto Salva-Italia: art. 42, co. 2, lett. c), d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011)	6 dicembre 2011	Si applica ai contratti di concessione i cui bandi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto Salva-Italia (art. 42, co. 3, d.l. n. 201/2011).
	co. 5 (modificato)	Piano economico-finanziario: può prevedere, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella disponibilità della P.A.	Decreto Salva-Italia: art. 42, co. 1, d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<p>(Segue)</p> <p>Art. 143</p> <p>Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici</p>	co. 5 (modificato)	Piano economico-finanziario e convenzione: possono prevedere, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella disponibilità della P.A. o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia necessaria all'equilibrio economico-finanziario della concessione. Modalità definite in sede di approvazione del progetto preliminare o della definizione dello studio di fattibilità, in caso di gara indetta ai sensi dell'art. 153.	Art. 50, co. 1, lett. 0a), n. 1), introdotto dalla legge n. 27/2012, di conversione del Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012)	25 marzo 2012	
	co. 7 (modificato)	Contenuto offerte: devono dare conto anche del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori del progetto.	Art. 50, co. 1, lett. 0a), n. 2), introdotto dalla legge n. 27/2012, di conversione del Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012)	25 marzo 2012	
	co. 8 (modificato)	Durata: per le nuove concessioni superiori ad 1 miliardo di euro, fino a 50 anni.	Decreto Salva-Italia: art. 42, co. 4, d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	Si applica ai contratti di concessione i cui bandi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto Salva-Italia (art. 42, co. 5, d.l. n. 201/2011).
SEZIONE II - Affidamento delle concessioni di lavori pubblici					
Art. 144					
Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici	co. 3-bis (nuovo)	Bandi, schemi di contratto e piano economico-finanziario: definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell'opera.	Decreto Cresci-Italia: art. 50, co. 1, lett. a), d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012	24 gennaio 2012	
CAPO III - Promotore finanziario, società di progetto e disciplina della locazione per i lavori					
Parte II, Titolo III, Capo III					
Promotore finanziario, società di progetto e disciplina della locazione finanziaria per i lavori	rubrica (modificata)	Inserimento nella rubrica del riferimento al contratto di disponibilità.	Decreto Cresci-Italia: art. 44, co. 1, lett. c), d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012	24 gennaio 2012	
Art. 153	co. 1 - 23 (interamente riscritti)	La norma è stata riscritta, in funzione della possibilità di realizzare, mediante finanza di progetto, strutture destinate alla nautica da diporto. Nella sostanza, restano però invariate le procedure di gara e la disciplina previgente.	Art. 59-bis, introdotto dalla legge n. 27/2012, di conversione del Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012)	25 marzo 2012	
	Finanza di progetto co. 9 (modificato)	L'asseverazione dei piani economico-finanziari è effettuata dagli istituti di credito e dalle società di servizi iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. q), n. 1	14 maggio 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<p>(Segue)</p> <p>Art. 153</p> <p>Finanza di progetto</p>	co. 19 (modificato)	Project financing anche per opere non presenti nella programmazione. Se la P.A. approva il progetto preliminare, lo pone a base di gara, riconoscendo al promotore il diritto di prelazione.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. q), n. 2)	14 maggio 2011	Non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, per le quali continuano ad applicarsi l'art. 153, commi 19 e 20, del Codice, nella formulazione previgente (art. 4, co. 6, d.l. n. 70/2011).
	co. 19 Norma correlata	Con riferimento al comma 19, non trova applicazione l'art. 5 del d.lgs. n. 228/2011, in base al quale le opere non incluse nel Documento pluriennale di pianificazione, predisposto da ciascun Ministero, non possono essere ammesse al finanziamento.	Decreto Valutazione Investimenti: art. 5, co. 3, d.lgs. n. 228/2011	21 febbraio 2012	
	co. 19-bis (nuovo)	La nuova procedura del comma 19 è utilizzabile anche per la locazione finanziaria (art. 160-bis).	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. q), n. 2)	14 maggio 2011	Non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, per le quali continuano ad applicarsi l'art. 153, commi 19 e 20, del Codice, nella formulazione previgente (art. 4, co. 6, d.l. n. 70/2011).
	co. 19-bis Norma correlata	Con riferimento al comma 19-bis, non trova applicazione l'art. 5 del d.lgs. n. 228/2011, in base al quale le opere non incluse nel Documento pluriennale di pianificazione, predisposto da ciascun Ministero, non possono essere ammesse al finanziamento.	Decreto Valutazione Investimenti: art. 5, co. 3, d.lgs. n. 228/2011	21 febbraio 2012	
	co. 20 (modificato)	Possono presentare le proposte di cui al nuovo comma 19 i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione come concessionario.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. q), n. 2)	14 maggio 2011	Non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, per le quali continuano ad applicarsi l'art. 153, commi 19 e 20, del Codice, nella formulazione previgente (art. 4, co. 6, d.l. n. 70/2011).
	co. 20 Norma correlata	Con riferimento al comma 20, non trova applicazione l'art. 5 del d.lgs. n. 228/2011, in base al quale le opere non incluse nel Documento pluriennale di pianificazione, predisposto da ciascun Ministero, non possono essere ammesse al finanziamento.	Decreto Valutazione Investimenti: art. 5, co. 3, d.lgs. n. 228/2011	21 febbraio 2012	
<p>Art. 156</p> <p>Società di progetto</p>	Norma correlata	Defiscalizzazione: per le società di progetto, previsti compensazione imposte sui redditi e IRAP con contributo a fondo perduto; versamento IVA assolto mediante compensazione con contributo a fondo perduto; ammontare canone di concessione riconosciuto al concessionario come contributo in conto esercizio. Importo del contributo pubblico posto a base di gara per l'individuazione del concessionario.	Legge di Stabilità 2012 (legge n. 183/2011): art. 18	1° gennaio 2012	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 157 Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto (interamente riscritto)	co. 1	Project bond: le società di progetto possono emettere obbligazioni, purché destinate alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati. Non possono essere trasferite a soggetti diversi.	Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012): art. 41, co. 1 modificato dalla	24 gennaio 2012 - 24 marzo 2012	
	co. 1	Le società di progetto e le società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato possono emettere obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga agli artt. 2412 e 2483 c.c., purché destinati alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati. Le obbligazioni e i titoli di debito sono nominativi e non possono essere trasferiti a soggetti diversi dagli investitori qualificati. Non si applicano gli artt. 2413 e da 2414-bis a 2420 c.c.	legge n. 27/2012, di conversione del Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012)	25 marzo 2012	Si applica anche alle società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 27/2012 (art. 41, co. 3, d.l. n. 1/2012).
	co. 2	Titoli e documentazione di offerta: devono riportare chiaramente un avvertimento dell'elevato profilo di rischio associato all'operazione.	Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012): art. 41, co. 1	24 gennaio 2012	Si applica anche alle società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 27/2012 (art. 41, co. 3, d.l. n. 1/2012).
	co. 3	Sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura, le obbligazioni possono essere garantite dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo modalità indicate con decreto del MEF, di concerto con il MIT.	Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012): art. 41, co. 1 modificato dalla	24 gennaio 2012	Si applica anche alle società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 27/2012 (art. 41, co. 3, d.l. n. 1/2012).
		Anche i titoli di debito possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo modalità indicate con decreto del MEF, di concerto con il MIT.	legge n. 27/2012, di conversione del Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012)	25 marzo 2012	Si applica anche alle società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 27/2012 (art. 41, co. 3, d.l. n. 1/2012).
co. 4 (nuovo)	I commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio, di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica e di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto.	Art. 41, co. 1, modificato dalla legge n. 27/2012, di conversione del Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012)	25 marzo 2012	Si applica anche alle società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 27/2012 (art. 41, co. 3, d.l. n. 1/2012).	
Art. 158 Risoluzione	co. 2 (modificato)	In caso di risoluzione del contratto di concessione, le somme rimborsate al concessionario sono destinate anche al soddisfacimento dei crediti dei titoli emessi ai sensi dell'art. 157, limitatamente alle obbligazioni emesse dopo la data di entrata in vigore della legge n. 27/2012.	Art. 41, co. 2, introdotto dalla legge n. 27/2012, di conversione del Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012)	25 marzo 2012	Si applica anche alle società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 27/2012 (art. 41, co. 3, d.l. n. 1/2012).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 159 Subentro	co. 1, lett. a) (modificato)	Subentro: il concedente può accettare una società subentrante al concessionario, se possiede requisiti corrispondenti a quelli previsti nel bando dell'affidamento originario della concessione, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto e allo stato di avanzamento dei lavori alla data del subentro.	Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012): art. 50, co. 1, lett. a)	24 gennaio 2012	
Art. 160-ter Contratto di disponibilità (nuovo)	co. 1 - 7	Disciplina per l'affidamento del nuovo contratto di disponibilità.	Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012): art. 44, co. 1, lett. d)	24 gennaio 2012	Si applica anche alle infrastrutture strategiche. In tal caso, l'approvazione avviene secondo le procedure previste dagli artt. 165 e seguenti del Codice (art. 44, co. 7, d.l. n. 1/2012).
	co. 6 (modificato)	L'attività di collaudo può proporre (e non prescrivere) all'amministrazione varianti, rifacimento di lavori eseguiti e riduzioni del canone di disponibilità, nel rispetto del capitolato e delle norme.	Art. 44, co. 1, lett. d), modificato dalla legge n. 27/2012, di conversione del Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012)	25 marzo 2012	
CAPO IV - Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi					
SEZIONE I - Infrastrutture e insediamenti produttivi					
Art. 161 Oggetto e disciplina comune applicabile	co. 1-bis (modificato)	Programmazione: il Documento di finanza pubblica individua, su proposta del MIT, l'elenco delle infrastrutture prioritarie.	Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011): art. 41, co. 1	6 dicembre 2011	
	co. 1-ter (modificato)	Elenco infrastrutture prioritarie: indicazione opere da realizzare, cronoprogramma di attuazione, fonti di finanziamento della spesa pubblica e quantificazione delle risorse da finanziare con capitale privato.	Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011): art. 41, co. 1	6 dicembre 2011	
	co. 1-quater (nuovo)	Per ciascuna infrastruttura, i soggetti aggiudicatori presentano lo studio di fattibilità al MIT che, entro 60 gg. dalla comunicazione, ne verifica l'adeguatezza, anche in ordine alla bancabilità. Eventuale proroga di 30 gg. per integrazioni.	Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011): art. 41, co. 1	6 dicembre 2011	
	co. 1- quater Norma correlata	Ai fini della valutazione <i>ex ante</i> delle singole opere, che ciascun Ministero effettua in base al d.lgs. n. 228/2011 (vedi descrizione artt. 128 e 161), gli studi di fattibilità per le opere relative alle infrastrutture strategiche devono contenere anche gli ulteriori elementi definiti dal CIPE, di cui all'art. 161, co. 1-quater, del Codice.	Decreto Valutazione Investimenti: art. 4, co. 3, d.lgs. n. 228/2011	21 febbraio 2012	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
(Segue) Art. 161 Oggetto e disciplina comune applicabile	Norma correlata	Il programma deve essere incluso nel Documento pluriennale di pianificazione, che ogni Ministero predispone con cadenza triennale e trasmette al CIPE entro il 31 ottobre dell'anno antecedente il triennio di riferimento (art. 2). Il Documento contiene valutazione <i>ex ante</i> dei fabbisogni infrastrutturali e delle singole opere (art. 3), con relativa selezione (art. 4), nonché valutazione <i>ex post</i> degli interventi individuati (art. 5). Entro il 31 dicembre di ogni anno, ogni Ministero invia al CIPE una relazione sullo stato di attuazione del Documento pluriennale di pianificazione (art. 2).	Decreto Valutazione Investimenti: artt. 1-10, d.lgs. n. 228/2011	21 febbraio 2012	Il Documento pluriennale di pianificazione è redatto secondo le linee guida e lo schema-tipo, adottati con D.P.C.M., da emanarsi entro 60 gg. dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 228/2011 (art. 8, d.lgs. n. 228/2011). Non si applica alla programmazione e all'attuazione degli interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, per i quali resta fermo quanto previsto dal d.lgs. n. 88/2011 (art. 2, co. 8, d.lgs. n. 228/2011).
	Norma correlata	Le P.A. e tutti i soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato sono tenuti a prevedere specifici vincoli per assicurare la raccolta e la comunicazione dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori, ai fini dell'inoltro all'AVCP, subordinando l'erogazione dei finanziamenti pubblici all'effettivo adempimento di tali obblighi di comunicazione.	Decreto Monitoraggio Investimenti: art. 1, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 229/2011	21 febbraio 2012	
Art. 163 Attività del Ministero delle Infrastrutture	co. 2, lett. d) Norma correlata	Le P.A. e tutti i soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato rendono disponibili, con cadenza almeno semestrale, i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche (anche per il PPP), rilevati mediante propri sistemi informatizzati, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, presso la Ragioneria Generale dello Stato.	Decreto Monitoraggio Investimenti: art. 1, 2, 5, 6 e 9 d.lgs. n. 229/2011	21 febbraio 2012	Con decreto del MEF, da adottarsi entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 229/2011, sono stabiliti il dettaglio delle informazioni da comunicare e le modalità di trasmissione. Per le infrastrutture strategiche, tale obbligo si intende adempiuto con la trasmissione al CIPE, che provvede a condividere le informazioni ai fini dell'alimentazione della banca dati delle amministrazioni pubbliche (artt. 5 e 6, d.lgs. n. 229/2011).
	co. 2, lett. f-ter) (nuovo)	Incremento attività del MIT: verifica avanzamento dei lavori mediante sopralluoghi tecnico-amministrativi sui cantieri, avvalendosi, se necessario, della Guardia di Finanza, previa sottoscrizione di apposito protocollo di intesa.	Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011): art. 41, co. 2, lett. b)	6 dicembre 2011	
Art. 165 Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione	co. 2 (modificato)	Promotore: se il soggetto aggiudicatore intende sollecitare la proposta di un promotore, ne dà immediata comunicazione al MIT, ai fini della pubblicazione della lista, e non più dell'avviso, di cui all'art. 175.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. r), n. 1)	14 maggio 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<p>(Segue)</p> <p>Art. 165</p> <p>Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione</p>	co. 3 (modificato)	Opere compensative e oneri di mitigazione: tetto diminuito dal 5 al 2%.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. r), n. 2)	14 maggio 2011	Si applica ai progetti preliminari non approvati alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 7, d.l. n. 70/2011).
	co. 3 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 3.	Art. 4, co. 7, modificato dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Non si applica ai progetti preliminari già approvati alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo.
	co. 4 (modificato)	Conferenza di servizi: acquisisce le valutazioni delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze. Convocata non prima di 30 gg. dal ricevimento del progetto e conclusa non oltre 60 gg. Nei 60 gg. successivi, il MIT valuta le proposte e le richieste pervenute e formula la propria proposta al CIPE che, nei 30 gg. successivi, approva il progetto preliminare.	Art. 4, co. 2, lett. r), n. 2-bis), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011).
	co. 4 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 4.	Art. 44, co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-Sviluppo (legge n. 106/2011). Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-Sviluppo (legge n. 106/2011) continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
	co. 5 (modificato)	Viene soppresso il periodo iniziale della disposizione, il quale stabilisce che il progetto preliminare non è sottoposto a conferenza di servizi.	Art. 4, co. 2, lett. r), n. 2-ter), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione <i>(Segue)</i> Art. 165	co. 5 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 5.	Art. 44, co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-Sviluppo (legge n. 106/2011). Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-Sviluppo (legge n. 106/2011) continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
	co. 5-bis (nuovo)	Bando di gara: pubblicato dal soggetto aggiudicatore non oltre 90 gg. dalla pubblicazione in G.U. della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare, pena la revoca del finanziamento concesso dallo Stato.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. r), n. 3)	14 maggio 2011	Si applica con riferimento alle delibere CIPE pubblicate dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 8, d.l. n. 70/2011).
	co. 7-bis (nuovo)	Espropri: aumento da 5 a 7 anni per la durata del vincolo, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera CIPE che approva il progetto preliminare. Se entro tale termine non viene eventualmente approvato il progetto definitivo, il vincolo decade.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. r), n. 4)	14 maggio 2011	I termini si applicano anche ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 9, d.l. n. 70/2011).
	Norma correlata	Con decreto del Ministero competente, di concerto con MIT e MEF, sono individuate le autorizzazioni di spesa relative al finanziamento di opere pubbliche che, in sede di predisposizione del ddl di bilancio, sono ripartite tra spese per la progettazione e per la realizzazione. Tali risorse sono considerate come facenti parte di due fondi distinti (Fondo progetti e Fondo opere) ed il loro ammontare (distinto per ogni Ministero) è indicato in un allegato al ddl di bilancio e al Rendiconto generale dello Stato. L'opera è ammessa al finanziamento a valere sul Fondo progetti a seguito dell'esito positivo della valutazione degli studi di fattibilità o dell'approvazione del progetto preliminare. L'opera è ammessa a valere sul Fondo opere dopo l'approvazione della progettazione definitiva.	Decreto Monitoraggio Investimenti: art. 10, co. 4, d.lgs. n. 229/2011	21 febbraio 2012	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<i>(Segue)</i> Art. 165 Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione	Norma correlata	Con D.P.C.M., da adottare previo parere del CIPE e sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, su proposta del MEF e del MIT, sono stabiliti i criteri per la definizione di un sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione delle opere nei tempi previsti. Sono definite anche le procedure e le modalità di definanziamento automatico in caso di mancato avvio. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le P.A. hanno l'obbligo di verificare l'utilizzo dei finanziamenti e di comunicarne l'esito al MEF.	Decreto Monitoraggio Investimenti: art. 4, d.lgs. n. 229/2011	21 febbraio 2012	
Art. 166 Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera	co. 3 (modificato)	Conferenza di servizi: da concludersi non oltre 60 gg. dal ricevimento del progetto definitivo. Prima della modifica, il termine era di 90 gg.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. s), n. 1)	14 maggio 2011	Si applica ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le P.A. competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co.10, d.l. n. 70/2011).
	co. 3 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa alla modifica del comma 3, apportata dal Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011).	Art. 44, co. 4, lett. a), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10, Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica ai progetti definitivi non ancora pervenuti al MIT alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 10, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
	co. 3 (modificato)	Viene soppressa la parte finale del comma 3, in cui è previsto che le proposte e le richieste sono acquisite dal MIT tramite la conferenza di servizi. È quindi superata la modifica apportata dal Decreto-Sviluppo, relativa alla conclusione della conferenza di servizi non oltre 60 gg. dal ricevimento del progetto definitivo.	Art. 4, co. 2, lett. s), n. 1), modificato dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011).
	co. 3 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa alla modifica del comma 3, apportata dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011).	Art. 44, co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<i>(Segue)</i> Art. 166 Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera	co. 4 (modificato)	Nei 45 gg. successivi alla presentazione delle proposte delle P.A. competenti e dei gestori di opere interferenti, il MIT valuta la compatibilità delle proposte e delle richieste e formula la propria proposta al CIPE che, nei 30 gg. successivi, approva il progetto definitivo.	Art. 4, co. 2, lett. s), n. 1-bis), introdotta dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011).
	co. 4 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 4.	Art. 44, co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
	co. 4-bis (nuovo)	Espropri: il decreto può essere emanato entro 7 anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera CIPE che approva il progetto definitivo. Proroga massima di 2 anni per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. s), n. 2)	14 maggio 2011	I termini si applicano anche ai progetti definitivi già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 11, d.l. n. 70/2011).
	co. 5-bis (nuovo)	Bando di gara: pubblicato dal soggetto aggiudicatore non oltre 90 gg. dalla pubblicazione in G.U. della delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo, pena la revoca del finanziamento concesso dallo Stato.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. s), n. 3)	14 maggio 2011	Si applica con riferimento alle delibere CIPE pubblicate dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 8, d.l. n. 70/2011).
	co. 5-ter (nuovo)	La pubblicazione del bando di gara di cui al co. 5-bis può riguardare anche più progetti definitivi parziali, a condizione che siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera.	Art. 4, co. 2, lett. s), n. 3), modificato dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica con riferimento alle delibere CIPE pubblicate dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 8, d.l. n. 70/2011).
Art. 167 Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti	co. 5 (modificato)	Localizzazione e valutazione di impatto ambientale: nell'ambito di approvazione del progetto definitivo, nei tempi previsti dai nuovi artt. 165 e 166, co. 5-bis. La conferenza di servizi si svolge sul progetto definitivo con le modalità previste dall'art. 165, co. 4.	Art. 4, co. 2, lett. t), n. 01), introdotta dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<i>(Segue)</i> Art. 167 Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti	co. 5 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 5.	Art. 44, co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
	co. 7-bis (nuovo)	Varianti alla localizzazione: strettamente correlate alla funzionalità dell'opera e senza aumenti di costo rispetto al progetto preliminare.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. t), n. 1)	14 maggio 2011	
	co. 10 (modificato)	Progetto di monitoraggio ambientale: le regioni possono esprimersi, sentiti i comuni e le province interessati, nei 60 gg. entro i quali deve concludersi la conferenza di servizi (art. 166, co. 3).	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. t), n. 2)	14 maggio 2011	Si applica ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le P.A. competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co.10, d.l. n. 70/2011).
	co. 10 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 10.	Art. 44, co. 4, lett. a), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10, Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica ai progetti definitivi non ancora pervenuti al MIT alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 10, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
Art. 168 Conferenza di servizi ed approvazione del progetto definitivo	rubrica (modificata)	Inserimento nella rubrica del riferimento al progetto preliminare, al posto del progetto definitivo.	Art. 4, co. 2, lett. u), n. 01), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
	co. 1 (modificato)	Modifica del richiamo all'art. 166, sostituito dall'art. 165, relativo alla conferenza di servizi chiamata ad acquisire proposte e richieste delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze.	Art. 4, co. 2, lett. u), n. 02), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<p>(Segue)</p> <p>Art. 168</p> <p>Conferenza di servizi ed approvazione del progetto definitivo</p>	co. 1 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 1.	Art. 44, co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-Sviluppo (legge n. 106/2011). Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-Sviluppo (legge n. 106/2011) continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
	co. 2 (modificato)	I soggetti partecipanti alla conferenza di servizi devono comunicare le proprie proposte motivate o le varianti entro 60 gg. dalla ricezione del progetto definitivo.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. u), n. 1)	14 maggio 2011	Si applica ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le P.A. competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co.10, d.l. n. 70/2011). La norma transitoria non è stata convertita dalla legge n. 106/2011. Si applica la nuova disposizione contenuta nell'art. 4, co- 10-bis, d.l. n. 70/2011.
		Modifica al richiamo del progetto definitivo, sostituito dal progetto preliminare. Con riferimento alla precedente modifica del comma 2, i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi devono comunicare le proprie proposte motivate o le varianti entro 60 gg. dalla ricezione del progetto preliminare.	legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011).
	co. 2 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 2.	Art. 44, co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<p>(Segue)</p> <p>Art. 168</p> <p>Conferenza di servizi ed approvazione del progetto definitivo</p>	co. 3 (modificato)	Mancata ricezione del progetto del progetto definitivo o mancato invito alla conferenza di servizi: segnalazione dell'omissione entro 45 gg. dalla data di pubblicazione della convocazione sul sito del MIT e delle regioni interessate.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. u), n. 2)	14 maggio 2011	Si applica ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le P.A. competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co.10, d.l. n. 70/2011). La norma transitoria non è stata convertita dalla legge n. 106/2011. Si applica la nuova disposizione contenuta nell'art. 4, co- 10-bis, d.l. n. 70/2011.
		Modifica al richiamo del progetto definitivo, sostituito dal progetto preliminare. Con riferimento alla precedente modifica del comma 3, i soggetti segnalano l'omissione dell'invio del progetto preliminare. Se il RUP accoglie la richiesta di partecipazione, il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto preliminare.	legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011).
	co. 3 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 3.	Art. 4, co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge n. 106/2011). Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011) continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
	co. 4 (modificato)	Chiusura del procedimento: entro 60 gg. dalla ricezione del progetto preliminare.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. u), n. 3)	14 maggio 2011	Si applica ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le P.A. competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co.10, d.l. n. 70/2011). La norma transitoria non è stata convertita dalla legge n. 106/2011. Si applica la nuova disposizione contenuta nell'art. 4, co- 10-bis, d.l. n. 70/2011.

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<p>(Segue)</p> <p>Art. 168</p> <p>Conferenza di servizi ed approvazione del progetto definitivo</p>	co. 4 (modificato)	Modifica al richiamo del progetto definitivo, sostituito dal progetto preliminare. Con riferimento alla precedente modifica del comma 4, il procedimento deve concludersi entro 60 gg. dalla ricezione del progetto preliminare.	legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011).
	co. 4 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 4.	Art. 44, co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
	co. 5 (modificato)	Soppressione del richiamo al progetto preliminare e alla localizzazione. Il CIPE approva il progetto preliminare, accogliendo le proposte di prescrizioni e varianti compatibili, le caratteristiche tecniche e funzionali e i limiti di spesa.	Art. 4, co. 2, lett. u), n. 3-bis), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011).
	co. 5 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 5.	Art. 44, co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge n. 106/2011). Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<p>(Segue)</p> <p>Art. 168</p> <p>Conferenza di servizi ed approvazione del progetto definitivo</p>	<p>co. 6</p> <p>(modificato)</p>	<p>Mancata partecipazione di un soggetto competente non invitato: trasmissione del progetto definitivo, con facoltà del soggetto di comunicare al MIT la propria eventuale proposta entro 60 gg.</p>	<p>Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. u), n. 4)</p> <p>modificato dalla</p>	<p>14 maggio 2011</p>	<p>Si applica ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le P.A. competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co.10, d.l. n. 70/2011).</p> <p>La norma transitoria non è stata convertita dalla legge n. 106/2011. Si applica la nuova disposizione contenuta nell'art. 4, co- 10-bis, d.l. n. 70/2011.</p>
		<p>Modifica al richiamo del progetto definitivo, sostituito dal progetto preliminare. Con riferimento alla precedente modifica del comma 6, al soggetto competente viene trasmesso il progetto preliminare.</p>	<p>legge di conversione n. 106/2011</p>	<p>13 luglio 2011</p>	<p>Si applica alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011).</p>
	<p>co. 6</p> <p>(norma transitoria)</p>	<p>Modifica della norma transitoria relativa al comma 6.</p>	<p>Art. 4, co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)</p>	<p>6 dicembre 2011</p>	<p>Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).</p>
<p>Art. 169</p> <p>Varianti</p>	<p>co. 3</p> <p>(modificato)</p>	<p>Copertura: anche con l'utilizzo di quota non superiore al 50% dei ribassi d'asta conseguiti.</p>	<p>Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. v)</p>	<p>14 maggio 2011</p>	
	<p>co. 3</p> <p>(norma transitoria)</p>	<p>Introduzione della norma transitoria relativa alla modifica del comma 3.</p>	<p>Decreto Salva-Italia: art. 44, co. 3, d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011</p>	<p>6 dicembre 2011</p>	<p>Si applica ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011). Ai contratti già stipulati alla medesima data continua ad applicarsi l'art. 169, co. 3, nel testo previgente. Ai fini del calcolo dell'eventuale superamento del limite, non sono considerati gli importi relativi a varianti già approvate alla data di entrata in vigore del decreto-legge.</p>

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 169-bis Approvazione unica progetto preliminare (nuovo)		Progetto preliminare: su proposta del MIT, il CIPE può valutare il progetto preliminare per effettuare un'unica approvazione. In caso di opere finanziate a carico della finanza pubblica, il CIPE indica un termine perentorio, a pena di decadenza della delibera e del finanziamento, per l'approvazione del progetto definitivo. In caso di approvazione unica, il progetto definitivo è approvato con decreto del MIT.	Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011): art. 41, co. 2, lett. a)	6 dicembre 2011	
Art. 170 Interferenze	co. 3 (modificato)	Indicate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, dagli enti gestori entro i 60 gg. previsti per la conclusione della conferenza di servizi (art. 166, co. 3). Prima della modifica, il termine era di 90 gg.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. z)	14 maggio 2011	Si applica ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le P.A. competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co.10, d.l. n. 70/2011).
	co. 3 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 3.	Art. 44, co. 4, lett. a), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10, Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica ai progetti definitivi non ancora pervenuti al MIT alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 10, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
Art. 175 Promotore	co. 1-14 (interamente riscritti)	Interamente riscritta la procedura per la finanza di progetto nelle infrastrutture strategiche, sulla base dell'art. 153, co. 1-13: il promotore può presentare uno studio di fattibilità per la realizzazione di un'opera presente nella lista pubblicata sul sito del MIT, che il soggetto aggiudicatore intende affidare con la finanza di progetto. Se il CIPE approva, il soggetto aggiudicatore pubblica il bando entro 90 gg. Il promotore diventa aggiudicatario, se accetta di apportare modifiche richieste dal CIPE. Altrimenti, la richiesta viene inoltrata ai concorrenti successivi in graduatoria. Prevista anche la possibilità di presentare proposte per infrastrutture presenti in programma, ma non nella lista pubblicata sul sito del MIT, analogamente alla procedura dell'art. 153, co. 19.	Art. 41, co. 5-bis, introdotto dalla legge n. 214/2011, di conversione del Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011)	6 dicembre 2011	Non si applica alle procedure già avviate al 6 dicembre 2011, per le quali continua ad applicarsi l'art. 175, nella formulazione previgente (art. 41, co. 5-ter, d.l. n. 201/2011).
	co. 14 (modificato)	Per le proposte relative alla realizzazione di infrastrutture presenti in programma, ma non nella lista pubblicata sul sito del MIT, viene riconosciuto il diritto di prelazione al promotore. Mera correzione al secondo periodo del comma 14: le parole "settimo periodo" sono sostituite con le parole "sesto periodo".	Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012): art. 42 Art. 42, modificato dalla legge n. 27/2012, di conversione del Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012)	24 gennaio 2012 25 marzo 2012	
Art. 176 Affidamento a contraente generale	co. 20 (modificato)	Modificato il richiamo errato al comma 5 dell'art. 180, sostituito dal comma 2.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. aa)	14 maggio 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 177 Procedure di aggiudicazione	co. 2 (modificato)	Concessione: per l'affidamento è possibile porre a base di gara anche il progetto definitivo.	Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012): art. 55	24 gennaio 2012	
SEZIONE III - Qualificazione dei contraenti generali					
Art. 187 Requisiti per le iscrizioni	co. 1, lett. a) (modificato)	Certificazione di qualità: i soggetti accreditati al rilascio sono tenuti ad inserire le certificazioni nell'elenco ufficiale istituito presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. bb)	14 maggio 2011	
Art. 189 Requisiti di ordine speciale	co. 3 (modificato)	CEL: indicano i lavori eseguiti direttamente dal contraente generale, da soggetti terzi o da imprese controllate. Lavori utilizzabili per qualificazione SOA.	Art. 4, co. 2, lett. cc), n. 1), modificato dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
	co. 3, nono periodo (modificato)	CEL: redatti in conformità ai modelli definiti nel Regolamento n. 207/2010.	Decreto Semplifica-Italia: art. 20, co. 1, lett. g), d.l. n. 5/2012, conv. nella legge n. 35/2012	10 febbraio 2012	Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell'art. 189, co. 3, nono periodo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo art. 189, co. 3, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 5/2012, fatta salva la possibilità di definire con provvedimento dell'AVCP, di intesa con il MIT, i modelli per la predisposizione dei CEL del contraente generale. A decorrere dalla medesima data, è abrogato l'Allegato XXI del Codice (art. 61, co. 2, d.l. n. 5/2012).
	co. 4, lett. b) (modificato)	Adeguato organico tecnico e dirigenziale: almeno 1 direttore tecnico, con qualifica di dipendenti o dirigenti, oltre a responsabili di cantiere o di progetto.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. cc), n. 2)	14 maggio 2011	
TITOLO IV - Contratti in taluni settori					
CAPO I - Contratti nel settore della difesa					
Parte II, Titolo IV, Capo I Contratti nel settore della difesa	rubrica (modificata)	Si specifica che il Capo I è applicabile ai contratti nel settore della difesa diversi da quelli rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 208/2011.	Decreto legislativo n. 208/2011 (appalti nel settore della difesa): art. 33, co. 4	15 gennaio 2012	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 195 Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore della difesa	rubrica (modificata)	Si specifica che l'art. 195 è applicabile ai contratti nel settore della difesa diversi da quelli rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 208/2011.	Decreto legislativo n. 208/2011 (appalti nel settore della difesa): art. 33, co. 4	15 gennaio 2012	
Art. 196 Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa	rubrica (modificata)	Si specifica che l'art. 196 è applicabile ai contratti nel settore della difesa diversi da quelli rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 208/2011.	Decreto legislativo n. 208/2011 (appalti nel settore della difesa): art. 33, co. 4	15 gennaio 2012	
	co. 1-5 e 7 (modificati)	I riferimenti ai contratti nel settore della difesa sono completati con l'esclusione di quelli rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 208/2011.	Decreto legislativo n. 208/2011 (appalti nel settore della difesa): art. 33, co. 5	15 gennaio 2012	Si applica alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del decreto, e alle procedure e ai contratti senza pubblicazione di bandi e avvisi per i quali, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 208/2011, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 34, d.lgs. n. 208/2011).
	co. 3 (modificato)	Nuove soglie comunitarie: 130 mila euro, per forniture affidate dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto i prodotti menzionati nell'Allegato V; 200 mila euro, per forniture affidate dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto prodotti non menzionati nell'Allegato V. Appalti rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 208/2011: 400 mila euro, per forniture e servizi; 5 milioni, per lavori (art. 10, d.lgs. n. 208/2011, che ha recepito l'art. 8 della direttiva 2009/81/CE).	Regolamento CE n. 1251/2011: art. 2, che modifica gli artt. 7; 8, co. 1; 56; 63, par. 1, co. 1; 67, par. 1, della direttiva 2004/18/CE e art. 3, che modifica l'art. 8 della direttiva 2009/81/CE, recepita con art. 10, d.lgs. n. 208/2011)	1° gennaio 2012	Applicabile dal 1° gennaio 2012.
CAPO II - Contratti relativi ai beni culturali					

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 199-bis Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor (nuovo)		Procedura per la selezione dello sponsor: inserimento in programma di un allegato per lavori, servizi e forniture da sponsorizzare; pubblicazione del bando sul sito per almeno 30 gg. e dell'avviso su 2 quotidiani nazionali e G.U. (se importo superiore alle soglie, anche su G.U.C.E.); richiesta offerta in aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato; presentazione delle offerte entro 60 gg.; redazione della graduatoria; eventuale fase successiva per l'acquisizione di offerte migliorative, con termine ultimo per i rilanci; stipula del contratto con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore (sponsorizzazione pura) o ha proposto l'offerta realizzativa migliore (sponsorizzazione tecnica). In caso di gara deserta, offerte irregolari o inammissibili, la stazione appaltante può cercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare nei 6 mesi successivi.	Decreto Semplifica-Italia: art. 20, co. 1, lett. h), e co. 2, d.l. n. 5/2012, conv. nella legge n. 35/2012	10 febbraio 2012	Il Ministro per i beni e le attività culturali approva, con proprio decreto da adottarsi entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 5/2012, norme tecniche e linee-guida applicative dell'art. 199-bis, nonché di quelle contenute nell'art. 120, d.lgs. n. 120/2004, anche in funzione di coordinamento rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati al finanziamento o alla realizzazione degli interventi conservati sui beni culturali, in particolare mediante l'affissione di messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari (art. 61, co. 1, d.l. n. 5/2012).
Art. 204 Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione	co. 1 (modificato)	Aumento limite per procedura negoziata ex art. 122, co. 7 (ultimo periodo), da 500 mila ad 1 milione e 500 mila euro.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. dd)	14 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
		Limite per procedura negoziata ex art. 122, co. 7 (secondo e terzo periodo), nuovamente ridotto ad 1 milione di euro.	legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
PARTE III - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali					
TITOLO I - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria					
CAPO I - Disciplina applicabile, ambito oggettivo e soggettivo					
Art. 206 Norme applicabili	co. 1 (modificato)	Ai settori speciali si applicano l'art. 46, comma 1-bis, relativo alla tassatività delle cause di esclusione, e gli artt. 95 e 96, relativi alla verifica preventiva dell'interesse archeologico.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. ee)	14 maggio 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<i>(Segue)</i> Art. 206 Norme applicabili	co. 1 (modificato)	La legge di conversione n. 106/2011 ha specificato che gli artt. 95 e 96 non si applicano alle società operanti nei settori speciali le cui procedure in materia siano disciplinate da appositi protocolli di intesa stipulati con amministrazioni pubbliche prima della data di entrata in vigore della medesima legge.	Art. 4, co. 2-bis, introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
		Ai settori speciali si applica l'art. 112-bis, relativo alla consultazione preliminare sul progetto a base di gara, per lavori superiori a 20 milioni di euro.	Decreto Salva-Italia: art. 44, co. 8, lett. b), d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	Si applica alle procedure i cui bandi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto Salva-Italia (art. 42, co. 9, d.l. n. 201/2011).
Art. 215 Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori speciali	co. 1 (modificato)	Nuove soglie comunitarie: 400 mila euro per servizi e forniture (lett. a); 5 milioni e 278 mila euro per lavori (lett. b).	Regolamento CE n. 1251/2011: art. 1, che modifica gli artt. 16 e 61 della direttiva 2004/17/CE	1° gennaio 2012	Applicabile dal 1° gennaio 2012.
CAPO II - Soglie e contratti esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo					
Art. 219 Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza	co. 6 (modificato)	Viene specificato che il comma 6 citato nella norma è riferito all'art. 30 della direttiva 2004/17/CE.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. ff), n. 1)	14 maggio 2011	
	co. 7 (modificato)	Viene specificato che il comma 6 citato nella norma è riferito all'art. 30 della direttiva 2004/17/CE.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. ff), n. 1)	14 maggio 2011	
	co. 10 (modificato)	Viene specificato che il comma 6 citato nella norma è riferito all'art. 30 della direttiva 2004/17/CE.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. ff), n. 2)	14 maggio 2011	
CAPO IV - Concorsi di progettazione					
Art. 235 Ambito di applicazione ed esclusioni	co. 1 e 4 (modificati)	Nuove soglie comunitarie: 400 mila euro.	Regolamento CE n. 1251/2011: art. 1, che modifica gli artt. 16 e 61 della direttiva 2004/17/CE	1° gennaio 2012	Applicabile dal 1° gennaio 2012.
PARTE IV - Contenzioso					
Art. 240 Accordo bonario	co. 1 (modificato)	L'accordo bonario non si applica ai contratti affidati al contraente generale.	Art. 4, co. 2, lett. gg), n. 01), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<i>(Segue)</i> Art. 240 Accordo bonario	co. 5 (modificato)	Per appalti e concessioni superiori a 10 milioni di euro (in corso d'opera), il RUP promuove la costituzione della commissione entro 30 gg. dalla comunicazione delle riserve da parte del direttore dei lavori.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. gg), n. 1)	14 maggio 2011	Si applica ai procedimenti di accordo bonario avviati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 12, d.l. n. 70/2011).
	co. 6 (modificato)	Per appalti e concessioni superiori a 10 milioni di euro (al termine dei lavori): il RUP promuove la costituzione della commissione, indipendentemente dall'importo delle riserve, entro 30 gg. dalla trasmissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. La proposta motivata della commissione è formulata entro 90 gg. dalla sua costituzione.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. gg), n. 2)	14 maggio 2011	Si applica ai procedimenti di accordo bonario avviati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 12, d.l. n. 70/2011).
	co. 10 (modificato)	Compenso della commissione: importo massimo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni 3 anni con decreto del MEF, di concerto con il MIT.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. gg), n. 3)	14 maggio 2011	Si applica alle commissioni costituite dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 12, d.l. n. 70/2011).
	co. 14 (modificato)	Appalti e concessioni inferiori a 10 milioni di euro (al termine dei lavori): anche in questo caso la costituzione della commissione promossa dal RUP diventa facoltativa.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. gg), n. 4)	14 maggio 2011	
Art. 240-bis Definizione delle riserve	co. 1 (modificato)	Riserve: importo complessivo non superiore al 20% dell'importo contrattuale.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. hh), n. 1)	14 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 12, d.l. n. 70/2011).
	co. 1-bis (nuovo)	Le riserve non possono essere iscritte per aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. hh), n. 2)	14 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 12, d.l. n. 70/2011).
Art. 246-bis Responsabilità per lite temeraria	co. 1 (nuovo)	Condanna d'ufficio a sanzione pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al triplo del contributo unificato, se la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. ii) modificato dalla	14 maggio 2011	
	co. 1 (modificato)	Sanzione: è stata aumentata nel massimo dal triplo al quintuplo del contributo unificato.	legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<i>(Segue)</i> Art. 246-bis Responsabilità per lite temeraria	co. 1 (abrogato)	Abrogazione dell'art. 246-bis e trasposizione del suo contenuto nell'art. 26, co. 2, del codice di procedura amministrativa (d.lgs. n. 104/2010). Con una modifica: la parte soccombente è condannata se ha agito o resistito temerariamente in giudizio.	Decreto legislativo n. 195/2011: art. 1, co. 3, lett. b)	8 dicembre 2011	
Tribunale delle Imprese	Norma correlata	Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale trasformate in tribunale ad hoc per le imprese, allo scopo di accelerare la risoluzione delle controversie. Sono incluse anche le controversie sui contratti pubblici, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. Contributo unificato quadruplicato (art. 13, co. 1-ter, d.P.R. n. 115/2002).	Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012): art. 2, modificato dalla	24 gennaio 2012	Si applica ai giudizi instaurati dopo il 90° giorno (23 aprile 2012) dalla data di entrata in vigore del Decreto Cresci-Italia (art. 2, co. 4, d.l. n. 1/2012).
		Istituzione delle Sezioni presso i Tribunali e le Corti d'Appello di ogni capoluogo di regione. Contributo unificato ridotto dal quadruplo al doppio.	legge di conversione n. 27/2012	25 marzo 2012	Si applica ai giudizi instaurati dopo il 180° giorno (21 settembre 2012) dalla data di entrata in vigore della legge n. 27/2012 (art. 2, co. 6, d.l. n. 1/2012).
PARTE V - Disposizioni di coordinamento, finali e transitorie - Abrogazioni					
Art. 253 Norme transitorie	co. 9-bis (modificato)	Qualificazione SOA: utilizzabili fino al 31 dicembre 2013 i requisiti (fatturato, attrezzature e dipendenti) sono individuati tra i migliori 5 anni dell'ultimo decennio. Proroga valida anche per lavori analoghi dell'ultimo decennio. Norma applicabile anche alle imprese affidatarie di lavori fino a 150 mila euro (art. 40, co. 8, Codice).	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. ll), n. 1)	14 maggio 2011	
	co. 15 (modificato)	Incarichi di progettazione: per le società costituite dopo l'entrata in vigore della legge n. 415/1998, possono essere utilizzati i requisiti dei soci (in caso di società di persone o società cooperative) o dei direttori tecnici, professionisti dipendenti con qualifica di dirigente o di collaborazione coordinata e continuativa (in caso di società di capitali), per un periodo di 5 anni dalla loro costituzione. Prima, il periodo era limitato a 3 anni.	Art. 4, co. 2, lett. ll), n. 1-bis), introdotta dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 15-bis (modificato)	Qualificazione progettisti: i requisiti tecnici dei migliori 3 anni nel quinquennio precedente o dei migliori 5 anni del decennio antecedente sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2013.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. ll), n. 2)	14 maggio 2011	
	co. 20-bis (nuovo)	Offerte anomale: esclusione automatica prorogata al 31 dicembre 2013, per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglie comunitarie, aggiudicati al massimo ribasso (artt. 122, co. 9, e 124, co. 8, Codice).	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. ll), n. 3)	14 maggio 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<i>(Segue)</i> Art. 253 Norme transitorie	co. 21 (modificato)	Verifica attestazioni SOA (D.M. n. 272/2007): proroga fino al 31 dicembre 2011. In sede di verifica, non si applicano le sanzioni stabilite dall'art. 6, co. 11, e 40, co. 4, lett. g).	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. ll), n. 4)	14 maggio 2011	
	co. 25 (modificato)	Concessioni assentite al 30 giugno 2002: quota da affidare a terzi aumentata dal 40 al 50%.	Decreto Cresci-Italia: art. 51, co. 1, d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012	24 gennaio 2012	Applicabile dal 1° gennaio 2015 (art. 51, co. 2, d.l. n. 1/2012, in fase di conversione).
ALLEGATO XXI - Allegato tecnico di cui all'articolo 164					
Art. 16 Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico	co. 4, lett. d) (modificato)	Quadro economico: accantonamento per imprevisti e lavori in economia ridotto dal 10 all'8%.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. mm), n. 1)	14 maggio 2011	
Art. 28 Verifica attraverso strutture tecniche dell'amministrazione	co. 2, lett. a) (modificato)	Strutture per l'attività di verifica: per progetti di lavori pari o superiori a 20 milioni di euro, l'unità tecnica della stazione appaltante accreditata come organismo di ispezione di tipo B.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. mm), n. 2)	14 maggio 2011	
Art. 29 Verifica attraverso strutture tecniche esterne all'amministrazione	co. 1, lett. a) (modificato)	Strutture per l'attività di verifica: per progetti di lavori pari o superiori a 20 milioni di euro, organismi di controllo accreditati come organismi di ispezione di tipo A.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. mm), n. 3)	14 maggio 2011	
ALLEGATO XXII - Modello di cui all'articolo 189					
	Quadro C (modificato)	Il riferimento al responsabile della condotta dei lavori è sostituito dal responsabile di progetto o dal responsabile di cantiere.	Art. 4, co. 2, lett. nn), n. 1), introdotto dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
		Inserimento tabella relativa all'indicazione delle lavorazioni eseguite ai sensi dell'art. 189, co. 3, ultimo periodo.	Art. 4, co. 2, lett. nn), n. 2), introdotto dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI - d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207					
PARTE I - Disposizioni comuni					
TITOLO I - Potestà regolamentare e definizioni					
Art. 2 Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi	co. 1, lett. b-bis) (nuovo)	Infrastrutture strategiche: applicabilità dell'art. 14 del Regolamento, relativo allo studio di fattibilità. Il richiamo agli artt. 21 (elaborati progettuali stabiliti dal RUP) e 22 (stima sommaria), contenuto nella norma, è riferito agli artt. 5 (elaborati grafici del progetto definitivo) e 6 (calcolo estimativo e quadro economico) dell'Allegato XXI del Codice.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. a)	14 maggio 2011	
TITOLO II - Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva					
Art. 4 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore	Norma correlata	Responsabilità solidale: modificato l'art. 29, co. 2, del d.lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi), sul vincolo tra committente imprenditore/datore di lavoro ed appaltatori/subappaltatori per il pagamento dei trattamenti retributivi e previdenziali dovuti ai lavoratori. Tale vincolo viene esteso anche alle quote di t.f.r. ed ai premi assicurativi, mentre rimane escluso per le sanzioni civili, di cui risponde il responsabile dell'inadempimento. Residuano incertezze sull'applicazione della norma ai contratti di appalto pubblici.	Decreto Semplifica-Italia: art. 21, d.l. n. 5/2012, conv. nella legge n. 35/2012, che modifica l'art. 29, co. 2, d.lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi)	10 febbraio 2012	Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3 del 16 febbraio 2012 e INPS n. 54 del 13 aprile 2012: a) preavviso: prima di effettuare il versamento, la P.A. deve inviare agli enti previdenziali un preavviso di pagamento contenente gli importi che verserà, per evitare duplicazioni; b) ripartizione: se il debito è superiore a quanto dovuto per l'appalto, sarà la stessa P.A. a ripartire la somma in base alla percentuale di debito accumulata dall'appaltatore presso ogni ente; c) subappalto: la P.A. subentra nel pagamento sostitutivo dei debiti contributivi solo per la quota che eccede la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore; d) se il debito è superiore a 10 mila euro, non si applica l'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973.
		Se convenuto in giudizio per il pagamento insieme all'appaltatore, il committente può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore. Eccezione sollevabile anche se l'appaltatore non è stato convenuto in giudizio. In caso di pagamento, il committente può esercitare azione di regresso verso il coobbligato.	Art. 21, secondo periodo, introdotto dalla Legge n. 35/2012, di conversione del Decreto Semplifica-Italia (d.l. n. 5/2012), che modifica l'art. 29, co. 2, d.lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi)	7 aprile 2012	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 5 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore	Norma correlata	Responsabilità solidale: modificato l'art. 29, co. 2, del d.lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi), sul vincolo tra committente imprenditore/datore di lavoro ed appaltatori/subappaltatori per il pagamento dei trattamenti retributivi e previdenziali dovuti ai lavoratori. Tale vincolo viene esteso anche alle quote di t.f.r. ed ai premi assicurativi, mentre rimane escluso per le sanzioni civili, di cui risponde il responsabile dell'inadempimento. Residuano incertezze sull'applicazione della norma ai contratti di appalto pubblici.	Decreto Semplifica-Italia: art. 21, d.l. n. 5/2012, conv. nella legge n. 35/2012, che modifica l'art. 29, co. 2, d.lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi)	10 febbraio 2012	Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 16 febbraio 2012: la solidarietà comprende solo le quote del t.f.r., e non l'intero ammontare.
		Se convenuto in giudizio per il pagamento insieme all'appaltatore, il committente può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore. Eccezione sollevabile anche se l'appaltatore non è stato convenuto in giudizio. In caso di pagamento, il committente può esercitare azione di regresso verso il coobbligato.	Art. 21, secondo periodo, introdotto dalla Legge n. 25/2012, di conversione del Decreto Semplifica-Italia (d.l. n. 5/2012), che modifica l'art. 29, co. 2, d.lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi)	7 aprile 2012	
	Norma correlata	Responsabilità solidale per IRPEF ed IVA: modificato l'art. 35, co. 28, del d.l. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, sul vincolo solidale tra committente imprenditore/datore di lavoro e appaltatore/subappaltatori, al versamento all'erario delle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA relativa alle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto. Solo se il committente non dimostra di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento. Residuano incertezze sull'applicazione della norma ai contratti di appalto pubblici.	Art. 2, comma 5-bis, introdotto dalla Legge n. 44/2012, di conversione del Decreto Semplificazione Fiscale (d.l. n. 16/2012), che modifica l'art. 35, co. 28, d.l. n. 223/2006, conv. nella legge n. 248/2006	29 aprile 2012	
Art. 6 Documento unico di regolarità contributiva	Norma correlata	DURC: autodichiarabile per servizi e forniture fino a 20 mila euro. Si tratta di un caso legislativamente previsto, al quale non si applica la nuova regola in base alla quale le certificazioni rilasciate dalla P.A. debbono essere autodichiarate dai concorrenti (art. 15, legge n. 183/2011).	Art. 4, co. 14-bis, introdotto dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	14 maggio 2011	Cfr. Circolari Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 gennaio 2012 e INAIL del 26 gennaio 2012. Circolare INAIL: a partire dal 13 febbraio 2012, la richiesta del DURC potrà essere effettuata esclusivamente dalle stazioni appaltanti.
	Norma correlata	Certificazioni P.A.: utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Recano dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della P.A. o ai privati gestori di pubblici servizi". Nei rapporti con la P.A., i certificati sono sostituiti dalle autodichiarazioni e le informazioni in essi contenute sono acquisite d'ufficio dalla stazione appaltante.	Legge di Stabilità 2012 (legge n. 183/2011): art. 15, che modifica artt. 40, 41, 43, co. 1, 44-bis, 72 e 74, co. 2, d.P.R. n. 445/2000	1° gennaio 2012	Cfr. Direttiva n. 14/2012 del Ministero P.A. e Semplificazione; Circolari Ministero Lavoro e Politiche Sociali del 16 gennaio 2012 e INAIL del 26 gennaio 2012
PARTE II - Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari					
TITOLO I - Organi del procedimento e programmazione					

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
CAPO I - Organi del procedimento					
Art. 10 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento	co. 1, lett. c) Norma correlata	Richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP): per ottenere i finanziamenti pubblici, le P.A. sono tenute a garantire che l'opera sia corredata del CUP, che deve figurare già nella fase di presentazione, anche ai sensi della legge n. 136/2010. Il CIG non può essere rilasciato dall'AVCP per i contratti finalizzati alla realizzazione di progetti di investimento pubblico sprovvisti del CUP.	Decreto Monitoraggio Investimenti: art. 1, co. 1, lett. d), d.lgs. n. 229/2011	21 febbraio 2012	
CAPO II - Programmazione dei lavori					
Art. 13 Programma triennale ed elenchi annuali	Norma correlata	Nuovi schemi-tipo per redazione programma triennale, aggiornamenti annuali ed elenco annuale.	Decreto MIT 11 novembre 2011 (sostituisce D.M. 9 giugno 2005)	6 marzo 2012 (pubblicato G.U.)	Si applicano alla predisposizione del programma triennale 2013/2015 (art. 7, co. 3, D.M. 11 novembre 2011).
TITOLO II - Progettazione e verifica del progetto					
CAPO I - Progettazione					
SEZIONE I - Disposizioni generali					
Art. 14 Studio di fattibilità	Norma correlata	Gli studi di fattibilità sono inclusi nel Documento pluriennale di pianificazione, che ciascun Ministero deve redigere ai fini della valutazione <i>ex ante</i> dei fabbisogni infrastrutturali (vedi descrizione artt. 128 e 161).	Decreto Valutazione Investimenti: art. 3, co. 2, lett. e), d.lgs. n. 228/2011	21 febbraio 2012	
	co. 1 Norma correlata	Affinché ciascun Ministero possa effettuare la valutazione <i>ex ante</i> delle singole opere, di cui al d.lgs. n. 228/2011 (vedi descrizione artt. 128 e 161), lo studio di fattibilità deve contenere: a) i valori degli indicatori di realizzazione e di risultato che, insieme alla quantificazione finale dei tempi e dei costi, consentono di misurare la rispondenza dell'opera finita con i contenuti della valutazione <i>ex ante</i> ; b) il piano economico-finanziario, corredato dagli indicatori sintetici di valutazione della redditività; c) l'analisi della sostenibilità gestionale dell'opera; d) ogni altro elemento utile o opportuno ai fini della valutazione.	Decreto Valutazione Investimenti: art. 4, co. 2, d.lgs. n. 228/2011	21 febbraio 2012	
Art. 15 Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche	co. 2 (modificato)	Livelli di progettazione: è fatto salvo l'art. 93, co. 2, del Codice, modificato dal Decreto Cresci-Italia (art. 52, co. 1, lett. a), d.l. n. 1/2012), che ha previsto la possibilità di omettere uno dei primi due livelli di progettazione.	Decreto Cresci-Italia: art. 52, co. 2, d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012	24 gennaio 2012	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 16 Quadri economici	co. 2 (abrogato)	Lavori a misura, a corpo e in economia: abrogata la norma che dispone la suddivisione dell'importo tra esecuzione delle lavorazioni ed attuazione dei piani di sicurezza.	Art. 4, co. 15, lett. a-bis), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
CAPO II - Verifica del progetto					
Art. 47 Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante	co. 2, lett. a) (modificato)	Unità tecnica della stazione appaltante accreditata come organismo di ispezione di tipo B, per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro.	Art. 4, co. 15, lett. a-ter), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
Art. 48 Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante	co. 1, lett. a) (modificato)	Organismi di ispezione di tipo A e C, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro.	Art. 4, co. 15, lett. a-quater), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
TITOLO III - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori					
CAPO II - Autorizzazione degli organismi di attestazione					
Art. 66 Partecipazioni azionarie	co. 1 (modificato)	Escluso il possesso di partecipazioni azionarie delle SOA per i soggetti elencati nell'art. 34 del Codice, ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. b)	14 maggio 2011	
Art. 73 Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione	co. 3 (modificato)	Sospensione dell'autorizzazione: solo se l'AVCP ritiene che la violazione della SOA sia stata commessa con dolo o colpa grave.	Decreto Semplifica-Italia: art. 20, co. 3, lett. a), d.l. n. 5/2012, conv. nella legge n. 35/2012	10 febbraio 2012	
CAPO III - Requisiti per la qualificazione					

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 84 Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero (interamente riscritto)		Qualificazione SOA: esibizione alla SOA di CEL, copia del contratto ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, se emesso, anche il certificato di collaudo. CEL rilasciati, su richiesta e a spese dell'impresa, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli Affari Esteri, in base a modelli definiti dall'AVCP. Contiene: indicazione delle categorie, importi, tempi di esecuzione, incidenza dei subappalti (impresa subappaltatrice, categorie dei lavori eseguiti e tempi di esecuzione) e dichiarazione di esecuzione regolare e con buon esito. Redatti in italiano o corredati da traduzione certificata. Lavori subappaltati ad imprese italiane: utilizzo CEL rilasciati all'esecutore. In mancanza, può essere richiesto direttamente dal subappaltatore. CEL trasmessi dal consolato italiano al Ministero degli Affari Esteri, per inserimento nel casellario AVCP.	Decreto Semplifica-Italia: art. 20, co. 3, lett. b), d.l. n. 5/2012, conv. nella legge n. 35/2012	10 febbraio 2012	
CAPO IV - Soggetti abilitati ad assumere lavori					
Art. 92 Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti	co. 2 (modificato)	Mandataria: requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.	Art. 4, co. 15, lett. a-quinquies), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
TITOLO V - Sistema di realizzazione dei lavori e selezione delle offerte					
CAPO II - Criteri di selezione delle offerte					
Art. 120 Offerta economicamente più vantaggiosa - Commissione giudicatrice	co. 8 (modificato)	La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.	Decreto Spending Review: art. 12, co. 1, d.l. n. 52/2012, in fase di conversione	9 maggio 2012	Si applica alle procedure di affidamento per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche alla data di entrata in vigore del decreto (art. 12, co. 3, d.l. n. 52/2012).
PARTE III - Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari					
TITOLO II - Affidamento dei servizi					
Art. 263 Requisiti di partecipazione		Per definire i requisiti di partecipazione, può essere utilizzato, anche dopo l'abrogazione delle tariffe (disposta dall'art. 9, Decreto Cresci-Italia), il prospetto formulato dall'AVCP nella determinazione n. 5 del 27 luglio 2010.	Deliberazione AVCP n. 49 del 3 maggio 2012		

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 264 Bandi di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito	co. 1, lett. c) e d)	A seguito della integrale abrogazione delle tariffe professionali (art. 9, Decreto Cresci-Italia), per determinare l'importo a base di gara, le P.A. non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore.	Deliberazione AVCP n. 49 del 3 maggio 2012		
Art. 267 Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro	co. 10 (modificato)	Servizi di progettazione inferiori a 40 mila euro (si veda modifica apportata d.l. n. 70/2011): si applica integralmente l'art. 125, co. 11, del Codice. Importo superiore: trattativa privata con 5 soggetti. Importo inferiore: affidamento diretto del RUP.	Art. 4, co. 15, lett. b-bis), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
PARTE IV - Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari					
TITOLO I - Programmazione e organi del procedimento					
Art. 271 Programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi	Norma correlata	Schemi-tipo redazione e pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi.	D.M. 11 novembre 2011	6 marzo 2012 (pubblicato G.U.)	Si applicano alla predisposizione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi per l'anno 2013 (art. 7, co. 3, D.M. 11 novembre 2011).
TITOLO II - Requisiti di partecipazione, sistemi di realizzazione e selezione delle offerte					
CAPO III - Criteri di selezione delle offerte					
Art. 283 Selezione delle offerte	co. 2 (modificato)	La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.	Decreto Spending Review: art. 12, co. 2, d.l. n. 52/2012, in fase di conversione	9 maggio 2012	Si applica alle procedure di affidamento per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche alla data di entrata in vigore del decreto (art. 12, co. 3, d.l. n. 52/2012).
TITOLO V - Acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia					
CAPO I - Acquisizioni sotto soglia					
Art. 328 Mercato elettronico	Norma correlata	Nel caso di acquisiti effettuati attraverso il mercato elettronico, le P.A. sono esentate dall'applicazione del termine di <i>stand-still</i> (35 giorni) e quindi possono stipulare immediatamente il contratto.	Decreto Spending Review: art. 11, d.l. n. 52/2012, in fase di conversione	9 maggio 2012	
	Norma correlata	Se gli acquisti di beni e servizi risultano disponibili mediante strumenti informatici, gli enti locali non applicano l'art. 40 della legge n. 604/1962, che disciplina la riscossione dei diritti di segreteria.	Decreto Spending Review: art. 13, d.l. n. 52/2012, in fase di conversione	9 maggio 2012	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
(Segue) Art. 328 Mercato elettronico	Norma correlata	Introdotta facoltatività del parere tecnico di DigitPA (art. 3, co. 3, d.lgs. n. 177/2009) in favore delle centrali di committenza e delle P.A. che ad esse ricorrono per l'acquisizione di beni e servizi, quando il valore lordo degli schemi di contratto è superiore ad 1 milione di euro (procedura negoziata) o a 2 milioni di euro (per procedura aperta o ristretta).	Decreto Spending Review: art. 10, d.l. n. 52/2012, in fase di conversione	9 maggio 2012	
	Norma correlata	Il MEF mette a disposizione, a titolo gratuito, il proprio sistema informatico di negoziazione in modalità ASP alle P.A. ed agli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip S.p.A.	Decreto Spending Review: art. 9, d.l. n. 52/2012, in fase di conversione	9 maggio 2012	
CAPO II - Acquisizione di servizi e forniture in economia					
Art. 335 Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici	Norma correlata	Nel caso di acquisiti effettuati attraverso il mercato elettronico, le P.A. sono esentate dall'applicazione del termine di <i>stand-still</i> (35 giorni) e quindi possono stipulare immediatamente il contratto.	Decreto Spending Review: art. 11, d.l. n. 52/2012, in fase di conversione	9 maggio 2012	
	Norma correlata	Se gli acquisti di beni e servizi risultano disponibili mediante strumenti informatici, gli enti locali non applicano l'art. 40 della legge n. 604/1962, che disciplina la riscossione dei diritti di segreteria.	Decreto Spending Review: art. 13, d.l. n. 52/2012, in fase di conversione	9 maggio 2012	
	Norma correlata	Il MEF mette a disposizione, a titolo gratuito, il proprio sistema informatico di negoziazione in modalità ASP delle P.A. e degli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip S.p.A.	Decreto Spending Review: art. 9, d.l. n. 52/2012, in fase di conversione	9 maggio 2012	
PARTE VII - Disposizioni transitorie e abrogazioni					
Art. 357 Norme transitorie	co. 6 (modificato)	Disciplina regolamentare su esecuzione, contabilità e collaudo: non si applica ai contratti, già stipulati o da stipulare, per la cui esecuzione è prevista la qualificazione in una o più categorie del d.P.R. n. 34/2000.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. c)	14 maggio 2011	
		Modificata la norma transitoria introdotta dal Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011): resta ferma la validità dei contratti già stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, la qualificazione in una o più categorie del d.P.R. n. 34/2000.	Art. 4, co. 15, lett. c), n. 1), modificato dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
	co. 12 (modificato)	Attestazioni SOA d.P.R. n. 34/2000: importi sostituiti dai nuovi valori a decorrere dal 366° giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento. Eccezione: OG 10, OG 11, OS 2, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21: cessano di avere validità dal 366° giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. c), n. 2) modificato dalla	14 maggio 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<p>(Segue)</p> <p>Art. 357</p> <p>Norme transitorie</p>	co. 12 (modificato)	La legge n. 106/2011 ha escluso la OG 10 e la OS 20 dalle categorie menzionate dal comma 12.	legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	
	co. 12-bis (nuovo)	CEL OS 20 d.P.R. n. 34/2000: utilizzabili per la qualificazione nella nuova OS 20-A e per la partecipazione alle gare che richiedono tale categoria.	Art. 4, co. 15, lett. c), n. 2-bis), modificato dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
	co. 14 (modificato)	CEL emessi fino al 365° giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento per OG 10, OG 11, OS 2, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21: devono essere riemessi da parte delle stazioni appaltanti secondo le nuove categorie del Regolamento. Per ottenere la qualificazione nella OS 35: riemissione CEL relativi alle categorie OG 3, OG 6 e OS 21, se attinenti a lavorazioni ricomprese nella OS 35.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. c), n. 3)	14 maggio 2011	
		La legge n. 106/2011 ha escluso la OG 10 e la OS 20 dalle categorie menzionate dal comma 14. Per la qualificazione nella OG 10, vale la regola dettata per la OS 35.	modificato dalla legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	
	co. 15 (modificato)	CEL OG 10, OG 11, OS 2, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21: emessi dalle stazioni appaltanti secondo le nuove categorie a decorrere dal 366° giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento. Per ottenere la qualificazione nella OS 35: emissione dei CEL relativi alle categorie OG 3, OG 6 e OS 21, se le stazioni appaltanti verificano la presenza di lavorazioni ricomprese nella OS 35.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. c), n. 4)	14 maggio 2011	
		La legge n. 106/2011 ha escluso la OG 10 e la OS 20 dalle categorie menzionate dal comma 15. Per la qualificazione nella OG 10, vale la regola dettata per la OS 35.	modificato dalla legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	
	co. 16 (modificato)	Bandi e avvisi: per 365 gg. dopo la data di entrata in vigore del Regolamento, si applica il d.P.R. n. 34/2000. Gare relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 2, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21: valgono gli attestati SOA emessi con in base al d.P.R. n. 34/2000, per i 365 gg. successivi alla data di entrata in vigore del Regolamento.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. c), n. 5)	14 maggio 2011	
	co. 17 (modificato)	Attestazioni SOA per categorie OG 10, OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 7, OS 8, OS 12-A, OS 12-B, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21 e OS 35: utilizzabili dal 366° giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. c), n. 6)	14 maggio 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<i>(Segue)</i> Art. 357 Norme transitorie	co. 22 (modificato)	Nuove categorie: applicabili ai contratti banditi dal 366° giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento e, in caso di mancata pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui al 366° giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento non siano ancora stati inviati gli inviti. Nel periodo transitorio, continua ad applicarsi l'art. 72, co. 4, d.P.R. n. 554/1999.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. c), n. 7) modificato dalla	14 maggio 2011	
	co. 22 (modificato)	Refuso: corretto il riferimento al d.P.R. n. 554/1999 con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.	legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	
	co. 24 (modificato)	Avvalimento per la qualificazione SOA e del contraente generale (artt. 88, co. 2-7, e 104, co. 2 e 3): applicabili dal 366° giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. c), n. 8)	14 maggio 2011	
	co. 25 (modificato)	Indicazione dei requisiti sulle attestazioni SOA (art. 89): entro 365 gg. dalla data di entrata in vigore del Regolamento, l'AVCP individua le informazioni da riportare.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. c), n. 9)	14 maggio 2011	
Art. 358 Disposizioni abrogate	co. 1 (modificato)	Sono fatte salve le norme a cui fanno rinvio le disposizioni transitorie contenute nell'art. 357 del Regolamento.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. d)	14 maggio 2011	
ALLEGATO A - Categorie di opere generali e specializzate					
OS 35 Interventi a basso impatto ambientale	modificata	Inclusione anche dell'utilizzo di tecnologie di videoispezione, risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrato ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali.	Art. 4, co. 15, lett. d-bis), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
ALLEGATO C - Corrispettivi e oneri per le attività di qualificazione					
Valore del coefficiente R per l'anno 2012	modificato	Aggiornamento tariffa applicata dalle SOA per esercizio attività di attestazione: per l'anno 2012, il valore del coefficiente di rivalutazione R della formula contenuta nell'Allegato C è pari a 1,225.	Comunicato AVCP n. 71/2012	22 febbraio 2012	